

MVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 NOVEMBRE 1952

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MARTINO

INDI

DEL VICEPRESIDENTE TARGETTI

INDICE

	PAG.
Commissione d'indagine chiesta dal deputato Cuttitta (Relazione all'Assemblea):	
PRESIDENTE	42606
COLITTO, <i>Relatore</i>	42606
Congedo	42605
Disegni di legge:	
(Approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)	42640
(Non approvazione da parte di Commissione in sede legislativa)	42641
(Presentazione)	42632
(Trasmissione dal Senato)	42605
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):	
Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);	
CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348)	42609
PRESIDENTE	42609
MARABINI	42609
MARTUSCELLI	42615
SALIS.	42624
MANZINI	42628
AMENDOLA PIETRO	42632
Proposta di legge (Annunzio)	42606
Proposta di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	42608
SALIZZONI	42608
RUMOR, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	42609

	PAG.
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio):	
PRESIDENTE	42641, 42646
ROBERTI	42645
AUDISIO	42646
CASSIANI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	42646

Votazione segreta di un disegno e di una proposta di legge:

Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione. (2465);

ZANFAGNINI: Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso del ruolo degli aiutanti di cancelleria. (1277) 42609, 42615, 42626

La seduta comincia alle 16.

GIOLITTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.
(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il deputato Rivera.
(È concesso).

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Modificazioni all'articolo 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'arti-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

colo 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 » (*Già approvato dalla XI Commissione permanente della Camera dei deputati e modificato da quella XI Commissione permanente*) (2828-B);

« Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 » (*Approvato da quel Consesso*) (3007).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi: il primo alla Commissione che già lo ha avuto in esame, l'altro alla Commissione competente.

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa del deputato Pietrosanti:

« Ricostituzione del Servizio tecnico del Genio militare ». (3006).

Avendo il proponente rinunciato allo svolgimento, la proposta sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Relazione di una Commissione di indagine.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Colitto, relatore nella Commissione di indagine per il caso Cuttitta-Sampietro Umberto-Stella, di riferire alla Camera sulle conclusioni della Commissione.

COLITTO, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ho l'onore di riferire alla Camera su quanto è stato compiuto dalla Commissione di indagine nominata per il caso Cuttitta-Sampietro Umberto-Stella. I colleghi forse ricordano che nella seduta del 29 maggio 1952, discutendosi il disegno di legge « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione », l'onorevole Audisio, rivolgendosi all'onorevole Cuttitta, richiamava la sua attenzione su un articolo che, a proposito del partito monarchico, avrebbe scritto Mario Ferrara. Al che l'onorevole Cuttitta esclamò: « Lasci perdere, lasci perdere ». E l'onorevole Sampietro Umberto, subito: « Niente lasci perdere; ella, colonnello, non doveva scappare. Noi siamo finiti in carcere. Doveva morire... ».

Nella seduta del giorno successivo, l'onorevole Cuttitta, iscritto a parlare sul disegno di legge predetto, così iniziò il suo dire:

« Signor Presidente, onorevoli, colleghi desidero fare una premessa, questa: io vorrei discutere la parte che mi riguarda di questa legge in piena tranquillità e serenità. Vedo che oggi siamo andati meglio di ieri, e quindi questa mia preghiera o raccomandazione ai colleghi, di lasciarmi dire serenamente, spero sia superflua.

« Prego inoltre il signor Presidente di voler prendere nota di una mia richiesta formale.

« Chiedo che sia nominata una Commissione di indagine, perché ieri sono stato offeso ignobilmente dall'onorevole Umberto Sampietro, il quale ha osato dire che io, colonnello Cuttitta, l'8 settembre sono scappato da Fossano. È una offesa sanguinosa, che io non posso tollerare, perché mi sono comportato da soldato di onore, e la mia condotta dell'8 settembre è stata esaminata severamente da un collegio di tre comandanti di armata, i quali mi hanno lodato per quello che ho fatto.

« Desidero che la Camera abbia cognizione di come io mi sono comportato, perché mi sentirei indegno di fare il deputato se dovessi risultare colpevole dell'accusa lanciata, con tanta leggerezza, dall'onorevole Sampietro.

« Faccio richiesta formale, in virtù dell'articolo 74 del regolamento della Camera, per la tutela del mio onore e della mia dignità di soldato.

« Non è giusto che alla Camera si giunga a questi eccessi negli attacchi personali. Si può essere avversari, ma leali, amici miei! Qui si sta stabilendo la legge della giungla, si colpiscono gli uomini!

« Io, se sapessi che un collega di altra parte, sia pure nemico, sia pure di un partito avverso, sia pure agli antipodi, avesse sulla coscienza una colpa come quella che ingiustamente mi si attribuisce, non mi sentirei di colpirlo con una tale arma. Vi sono altri mezzi per combattere le battaglie politiche.

« Comunque, desidero che si chiarisca la mia posizione, perché la mia posizione è limpida. Io non ho da abbassare gli occhi davanti a nessuno, tanto meno davanti all'onorevole Sampietro. Tutta la mia vita è stata uno specchio. Non ho nulla da rimproverarmi. Adesso vengo alla discussione ».

Ma, durante la discussione, l'onorevole Stella gridò al suo indirizzo: « Lei è scappato da Fossano ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Questo nuovo episodio indusse l'onorevole Cuttitta a chiedere l'estensione dell'indagine anche nei confronti di quanto aveva detto l'onorevole Stella.

Nella seduta del 3 giugno 1952, l'onorevole Umberto Sampietro chiese di parlare in sede di approvazione del processo verbale e dichiarò:

« Onorevoli colleghi, nella seduta di giovedì 29 maggio, mentre parlava l'onorevole Audisio, replicando ad una interruzione dell'onorevole Cuttitta e rivolgendomi a quest'ultimo, precisai che egli non deve farsi paladino del re, ai cui ordini non si attenne scappando in borghese da Fossano né si attiene ora alleandosi con il M. S. I., quando è risaputo che i più decisi detrattori dei Savoia sono stati i fascisti. Precisai quindi all'onorevole Cuttitta come noi settentrionali, accusati nei comizi elettorali del sud di tradimento, fumo i fedeli e non i ribelli del governo legittimo, e come i primi partigiani saliti, in divisa, sui monti furono ufficiali e militari. Ricordo, ad esempio, quelli del presidio di Grignasco, saliti il 10 settembre 1943 a Colma di Valduggia, e altre località come Ascoli Piceno, Roma e il Veneto. E pure affermai che il settantottenne Giacomo Bertella venne fucilato dai fascisti della « Muti » perché dichiaratosi brigadiere del re.

« L'onorevole Cuttitta replicò di essere stato assolto da una commissione di tre ufficiali superiori per l'abbandono del suo posto. Rilevai che, come uomo politico e in sede politica, dovevo giudicare in senso contrario: i paladini non abbandonano e non si giustificano; combattono e muiono. Ecco perché gli rinfacciai la fuga e l'abbandono: La mia intendeva essere ed è una valutazione politica. Sta di fatto che il colonnello Cuttitta, che comandava il deposito di artiglieria a Fossano, dopo l'otto settembre 1943 non ha combattuto contro i tedeschi e non ha seguito i suoi soldati in Germania: si è procurato abiti borghesi e si è allontanato da Fossano ».

In relazione alla richiesta fatta dall'onorevole Cuttitta, l'onorevole Presidente della Camera, a norma dell'articolo 74 del regolamento, chiamò a far parte della Commissione (seduta dell'11 luglio 1952) gli onorevoli Amadei, Amendola Pietro, Basile, Carron, Giovannini, Reggio, D'Acì, Scalfaro ed invitò la Commissione a riunirsi per la propria costituzione ed a riferire all'Assemblea entro il 20 settembre 1952.

Il 15 luglio la Commissione si costituì, eleggendo presidente l'onorevole Giovannini e segretario l'onorevole Pietro Amendola.

Nella seduta della Camera del 23 settembre, l'onorevole Presidente annunciava le dimissioni dalla Commissione dell'onorevole Giovannini e la sua sostituzione con l'onorevole Colitto. Prorogava altresì al 31 ottobre il termine per la presentazione della relazione.

Il 25 settembre la Commissione procedeva alla nomina del nuovo presidente, in persona dell'onorevole Colitto, e il 10 ottobre successivo l'onorevole Presidente della Camera, accogliendo la richiesta dell'onorevole Basile, intesa ad essere dispensato dal far parte della Commissione, annunciava di averlo sostituito con l'onorevole Sciaudone.

La Commissione si è riunita nei giorni 15 luglio, 25 settembre, 7, 8, 9, 10 e 22 ottobre ed è riuscita a portare a termine il suo lavoro, giungendo ad una soluzione ritenuta soddisfacente dalle parti.

L'onorevole Cuttitta, interrogato dalla Commissione, esibì copia della relazione sull'attività da lui svolta dall'8 settembre 1943 al 4 giugno 1944, inviata il 16 giugno 1944 alla commissione per l'esame del comportamento degli ufficiali generali e colonnelli all'atto dell'armistizio e dopo, e dichiarò:

« Quando il 16 agosto 1944 comparvi innanzi la indicata commissione, questa rilevò che avevo tenuto a Fossano un contegno inappuntabile e che avrebbe proposto la mia riammissione in servizio. In realtà fui riammesso il 10 settembre 1944.

« Ricevetti una richiesta di chiarimenti in data 20 settembre 1944, mentre mi trovavo a Palermo a disposizione del comando di Corpo d'armata, quale presidente di una commissione di interrogatorio di ufficiali reduci dalla prigionia e sbandati.

« Dopo una comunicazione del 24 ottobre 1944 nessuna altra comunicazione ho ricevuta.

« Nella prima relazione ho scritto che alle ore 20.30 circa dell'11 settembre 1943 posi in libertà gli ufficiali e la truppa, che erano ai miei ordini presso il comando di deposito di Fossano. Ciò feci obbedendo alla mia coscienza e sotto la mia personale responsabilità, ogni contatto essendosi reso impossibile con il comandante del presidio, i cui uffici erano stati occupati dai tedeschi così come erano state occupate le caserme del 34° reggimento fanteria.

« Nessun soldato o ufficiale alle mie dipendenze è stato deportato in Germania.

« A Fossano nessuna resistenza ebbe luogo: non si sparò un colpo di fucile da parte di nessuno ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

A sua volta, l'onorevole Umberto Sampietro dichiarò:

« Confermo quanto ebbi a dichiarare il 29 maggio e preciso che mi espressi in quel modo in quanto, nella concitazione del momento, ritenni di vedere nell'onorevole Cuttitta la espressione di quel mondo militare che, nel momento in cui sarebbe stato necessario resistere, aveva creduto di seguire altra strada. Non ebbi in animo di offendere personalmente l'onorevole Cuttitta nel suo onore militare.

« Accetto come esatta la versione dei fatti resa dall'onorevole Cuttitta, anche perché non contrasta con le parole da me pronunciate il 3 giugno. Egli può aver avuto tutte le ragioni per allontanarsi da Fossano; ma io, valutando l'episodio dal punto di vista politico, ritenni di poterglielo ricordare nel momento in cui egli, a mio parere ingiustamente, elevava delle accuse.

« Uscito dall'aula, il 29 maggio, mi sono incontrato con l'onorevole Cuttitta e ho riportato l'impressione, date le reciproche spiegazioni intervenute fra noi, che l'incidente fosse da ritenersi definito. Appresi, quindi, con meraviglia che il giorno successivo vi era stata da parte sua la richiesta di una Commissione di indagine e perciò il 3 giugno ritenni opportuno fare le note dichiarazioni ».

Successivamente, l'onorevole Stella riferì:

« Avevo appreso da amici che il colonnello Cuttitta aveva indossato abiti civili ed era scappato da Fossano. Non mi consta, per altro, come i fatti si siano svolti ».

Dopo di che, gli interessati hanno fatto, nella riunione del 22 ottobre, le dichiarazioni che seguono:

SAMPIETRO UMBERTO. — « Accetto come esatta la versione data dall'onorevole Cuttitta dei fatti, che si svolsero a Fossano nei giorni 8-11 settembre 1943 e che la commissione per l'esame del comportamento degli ufficiali generali e colonnelli all'atto e dopo l'armistizio ha giudicato, ritenendo il comportamento dell'onorevole Cuttitta conforme alle leggi dell'onore militare. Non ebbi in animo, intervenendo, il 29 maggio 1952, contro di lui, di offenderlo nella sua veste di combattente. Confermo quanto già dissi in aula: la mia fu una semplice valutazione di carattere politico. Riconfermo all'onorevole Cuttitta la mia piena stima ».

STELLA. — « Mi associo completamente a quanto l'onorevole Sampietro ha, come innanzi, dichiarato e riconfermo anche io all'onorevole Cuttitta la mia piena stima ».

CUTTITTA. — « Prendo atto delle dichiarazioni degli onorevoli Sampietro Umberto e Stella e mi dichiaro soddisfatto. Confermo, da parte mia, la piena stima ai due colleghi ».

A questo punto si sono stretti amichevolmente la mano.

La Commissione è veramente lieta del risultato raggiunto e sente di dovere esprimere il suo compiacimento ai tre colleghi per la serenità con cui, in definitiva, hanno chiarito gli avvenimenti e la spontaneità con cui sono giunti all'auspicata riconciliazione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Colitto di questa relazione.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Salizzoni:

« Modificazioni al testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, e modificato con legge 30 giugno 1940, n. 694 » (2436).

L'onorevole Salizzoni ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

SALIZZONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di non dover aggiungere gran che a quanto è detto nella relazione che accompagna la proposta di legge.

In forza delle attuali disposizioni vigenti, le sezioni della Federazione italiana della caccia hanno facoltà di chiedere al prefetto il riconoscimento, a termini di legge, di guardie giurate volontarie per quei soci che diano sicuro affidamento di serietà e capacità e che intendano eseguire volontariamente il servizio di vigilanza venatoria.

Per quanto riguarda la figura giuridica della guardia giurata volontaria, essa è quella del cacciatore che, di sua spontanea volontà e senza interesse o lucro, compie una funzione di interesse pubblico quale è quella della sorveglianza venatoria.

Attualmente, la legge prescrive che le domande e i documenti necessari per il riconoscimento prefettizio dei guardiacaccia dei comitati provinciali siano esenti da ogni tassa di bollo e di concessione. Questa agevolazione per molto tempo è stata concessa anche alle guardie giurate volontarie delle sezioni cacciatori, data la perfetta identità con le pubbliche funzioni prestate dai guardiacaccia, ma ultimamente, mancando nella citata norma la esplicita dichiarazione in favore di dette guardie giurate, sono state sollevate obiezioni,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

da parte dell'amministrazione finanziaria, per cui dette guardie sono state obbligate al pagamento delle tasse di bollo e di concessione.

Ora, poiché sarebbe sommamente ingiusto ed illogico che queste guardie giurate, le quali prestano gratuitamente un servizio di pubblico interesse, continuino ad essere assoggettate, proprio per l'esercizio di questo servizio, al pagamento di queste tasse, e dato che, d'altra parte, una interpretazione analogica non può essere ammessa, mi sono permesso di presentare la presente proposta di legge nella fiducia di trovare una benevola accoglienza da parte della Camera.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

RUMOR, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Salizzoni.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminata in sede referente o legislativa.

Votazione segreta di un disegno e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione ». (2465);

e della proposta di legge:

ZANFAGNINI: « Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria ». (1277).

Indico la votazione.

(Segue la votazione).

Le urne rimarranno aperte e si proseguirà frattanto nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge: Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379); Cavallari ed altri - Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta del disegno di legge, e della proposta di legge Cavallari ed altri, sul risarcimento dei danni di guerra.

È iscritto a parlare l'onorevole Marabini. Ne ha facoltà.

MARABINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'approvazione della legge che stiamo discutendo è attesa con ansia da centinaia di migliaia di piccoli e di medi operatori. Essi si agitano, e, auspice la loro associazione, hanno promosso convegni da un capo all'altro del paese, hanno votato risoluzioni nelle quali si invitano il Governo e i parlamentari a porre fine a una situazione anormale.

Si può anzi dire che, se il Governo si è deciso finalmente a porre dinanzi al Parlamento la legislazione dei danni di guerra, questo si deve soprattutto all'azione energica dei piccoli e dei medi operatori la cui voce fu raccolta dal progetto di legge che porta il nome del collega onorevole Cavallari. La risoluzione di questo importante problema economico e sociale è sentita in modo particolare dai piccoli e medi coltivatori diretti, i quali sono stati particolarmente trascurati, per non dire dimenticati fino ad ora dal Governo.

Del resto, le stesse relazioni parlamentari, fatta eccezione di quella della minoranza dell'onorevole Cavallari, dimenticano o quasi il settore agricolo, che invece deve essere considerato e valutato nella sua giusta misura ed importanza, soprattutto per il peso specifico che esso ha nell'economia generale del nostro paese e per aver pagato lo scotto della guerra in proporzione non minore degli altri settori economici. Tale sottovalutazione la si può misurare facilmente dal fatto che sono tuttora giacenti migliaia e decine di migliaia di domande di piccoli e medi coltivatori diretti che sono in attesa non dico di essere liquidate, ma di essere semplicemente esaminate.

Si aggiunga che dal 1950 il Governo ha posto il blocco alla presentazione di nuove domande di contributo per la mancanza di fondi. Soprattutto trascurati, per non dire completamente dimenticati, sono i coltivatori diretti del Mezzogiorno, i quali, pur tro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

vandosi in una situazione ancora più grave di quella dei contadini del settentrione d'Italia, non hanno fino ad ora ricevuto il becco d'un quattrino. Da ciò si potrà avere un'idea esatta degli impedimenti frapposti alla ricostruzione e al rinnovamento della nostra agricoltura, causati da una simile politica inoperante e dannosa ad un tempo per l'economia agricola del nostro paese.

È quindi più che giustificabile l'insistenza e l'aspettativa di chi si trova in condizioni di tanta durezza, ossia di due milioni di sinistrati.

Onorevoli colleghi, occorre che sia riparata la grave incomprendione con un atto di giustizia. Tale atto di giustizia sta a noi parlamentari compierlo; poiché non dobbiamo dimenticare che soprattutto questo strato della popolazione laboriosa delle nostre campagne è quello che ha maggiormente sofferto dalla guerra: ha sofferto per un maggior contributo di sangue che è durato anche dopo la fine delle ostilità e che perdura purtroppo oggi ancora in conseguenza dei campi minati e degli ordigni di guerra che continuano a maciullare i poveri contadini intenti ai lavori dei campi: ha sofferto questo strato sociale in conseguenza della guerra perché ha avuto le sue case distrutte o gravemente danneggiate, ha avuto le sue scorte — vive e morte — distrutte o asportate e i suoi campi devastati dai bombardamenti e dalle mine; ha sofferto e continua a soffrire le conseguenze della guerra perché le sue economie hanno subito un arresto, se non un regresso, nel processo produttivo; ciò che è rappresentato da un minor raccolto e da un peggioramento notevole delle condizioni economiche di questa gente.

Non bisogna dimenticare che il risarcimento dei danni di guerra alla nostra agricoltura non rappresenta soltanto un atto di giustizia verso i colpiti, ma si innesta quale fattore di ripresa e di sviluppo della produzione agricola. La nazione aveva ed ha tuttora assoluto bisogno, anche nel settore agricolo, di incrementare le attrezzature economiche per il progresso qualitativo e quantitativo della nostra produzione. E questo progresso è legato non soltanto alla necessità di rendere remunerativo il lavoro dei nostri piccoli e medi coltivatori diretti e di assorbire la disoccupazione bracciantile, ma anche alla necessità di creare una sorgente di attività produttiva e di lavoro per tutte le altre branche dell'economia nazionale, soprattutto per le branche dell'artigianato, della piccola industria e del commercio, direttamente o indirettamente legato al progresso della nostra economia agricola.

Ma purtroppo, questo, che sarebbe stato un fattore operante e determinante per la ripresa della nostra economia in generale e di quella agricola in particolare, non è stato realizzato perché non si è voluto comprendere da parte del Governo che, liquidando subito e adeguatamente i danni di guerra, si sarebbe compiuto nello stesso tempo un atto di giustizia e un affare per la nazione, poiché, immettendo nel processo produttivo della terra le somme dovute per danni di guerra ai piccoli e medi operatori, si sarebbe aumentata la ricchezza nazionale e nel contempo migliorata la situazione dei lavoratori della terra.

Non è soltanto al passato che dobbiamo guardare, ma anche alla situazione attuale: e purtroppo questa grave incomprendione permane tuttora, poiché, a mio modesto avviso, la legge elaborata dalla Commissione speciale non soddisfa minimamente le esigenze dei piccoli e medi operatori. Anzi si può dire che per i piccoli e medi operatori la legge che ci sta dinanzi, se non sarà emendata (come oso sperare), sarà praticamente preclusa per questo strato importantissimo di sinistrati.

E ciò non è difficile dimostrare. Infatti, se i grandi complessi industriali hanno potuto affrontare la ricostruzione integrando la parte devoluta dallo Stato con i loro mezzi e se dallo Stato hanno ricevuto, sotto forma di sovvenzioni od altro, piccoli sussidi, le piccole e medie industrie agricole, invece, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno potuto e non possono ricostruire le loro aziende perché a loro mancano le possibilità creditizie.

A tutti è noto che ben difficilmente il piccolo e medio proprietario coltivatore diretto, ed anche in parte molti piccoli e medi proprietari non coltivatori diretti, possono ottenere dalle banche un prestito sotto non importa quale forma, in quanto il valore della loro terra e il reddito che dalla terra ricavano, quando realmente si possa parlare di reddito, non permettono una garanzia sufficiente.

E quando, onorevoli colleghi, putacaso il piccolo e medio proprietario riesce ad accendere il mutuo o il prestito che dir si voglia, ben difficilmente sarà in condizioni di fronteggiare le scadenze, per cui è portato a disfarsi del suo piccolo appezzamento di terra, quando non è addirittura portato alla proletarizzazione.

La inferiorità del trattamento al settore agricolo — inferiorità dimostrata dalla lieve entità dei danni di guerra che la relazione governativa riconosce all'agricoltura — e nello stesso tempo la somma da corrispondersi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

quale rimborso dei danni stessi, è proporzionalmente inferiore a quella che è la realtà, come dimostrerò in seguito, nonostante che l'agricoltura paghi all'erario una imposizione fiscale enormemente sproporzionata non solamente alla sua consistenza, ma in relazione anche alle altre branche dell'economia del nostro paese.

Infatti, l'agricoltura dà allo Stato quattro volte di più di quello che lo Stato rende all'agricoltura. Questo sforzo economico rilevante sotto forma di imposizione fiscale, avrebbe dovuto essere tenuto nella dovuta considerazione dal Governo nel soddisfare le legittime rivendicazioni dei contadini coltivatori che chiedono il risarcimento dei danni di guerra in misura adeguata al fabbisogno della loro ricostruzione.

Ma un'ingiustizia ancora maggiore è il fatto che vi sono conduttori di aziende coltivatori diretti e anche artigiani e piccoli industriali che pagano tasse sulle attrezzature danneggiate nonostante che non abbiano ricevuto dal Governo nemmeno un migliaio di lire per i danni di guerra.

Ma, onorevoli colleghi, se passiamo all'esame dei fatti concreti, vedremo meglio come queste deduzioni corrispondano alla realtà. Cominciamo intanto con il farci due domande: a quanto ammontano realmente i danni di guerra in agricoltura? Quale somma è stata versata dallo Stato ai danneggiati?

A queste due domande si può rispondere innanzi tutto che è difficile saperlo con precisione, mancando, purtroppo, una indagine precisa al riguardo, ciò che non va certamente a lode degli uffici statistici del nostro Governo. I dati che sono a nostra disposizione sono incompleti e contrastanti. Secondo il prospetto statistico elaborato dalla relazione di maggioranza (tabella terza), i danni subiti dal settore agricolo ammonterebbero, se ho ben letto la tabella, a 187 miliardi 442 milioni. Dall'indagine del Ministero dell'agricoltura, anno 1945, che ho qui sottomanò, e più specificatamente della direzione generale del Ministero dell'agricoltura, per la produzione agricola, i danni al 30 giugno 1945 ammonterebbero a 163 miliardi 249 milioni: vale a dire una somma che oggi si aggira, tenendo conto della svalutazione della lira, intorno a 380 miliardi. Il dottor Capponi, ispettore generale del compartimento agricolo per l'Emilia, valuta invece i danni di guerra per l'agricoltura in 240 miliardi al 30 giugno 1946, cifra corrispondente, *grosso modo*, a 470 miliardi di lire attuali. A questa cifra del dottor Capponi occorre aggiungere il contributo di

cobelligeranza (requisizioni degli alleati, ecc.) ed altri danni pari a 160 miliardi.

Tutto sommato, i danni in agricoltura, sempre secondo le cifre espresse dal dottor Capponi, ammonterebbero, non a 187 miliardi come si legge nella relazione di maggioranza, bensì a 620 miliardi, non volendo contare gli 80 miliardi di danni subiti dai beni demaniali consortili di cui la legge in discussione non fa questione. Inoltre, occorre aggiungere che, nel 1945 e nel 1946, i dati del Ministero dell'agricoltura di allora e del dottor Capponi non potevano essere che dati approssimativi e inferiori alla realtà, in quanto decine e decine di migliaia di domande sono state presentate dopo il 1945 e il 1946.

Quindi, onorevole relatore di maggioranza, la cifra di 460 miliardi di lire indicata dal relatore di minoranza, onorevole Cavallari, non può essere considerata eccessiva. Anzi, volendola confrontare con le cifre dei danni di guerra espresse dall'indagine del Ministero dell'agricoltura nel 1945 e quelle del dottor Capponi, quella cifra è inferiore alla realtà. Del resto, che la cifra indicata dalla relazione di maggioranza sia infinitamente inferiore alla realtà, è provato anche dalla consistenza dei danni di guerra presi separatamente per regione.

Quale è questa consistenza? Emilia: 180 miliardi e 480 milioni di lire; Lazio: 67 miliardi e 200 milioni; Toscana: 53 miliardi e 760 milioni; Veneto: 34 miliardi; Abruzzi: 31 miliardi; Marche: 17 miliardi (parlo del valore in lire di oggi).

Da queste cifre regionali risulta che la sola regione emiliana, quella più colpita dalla guerra, ha un ammontare di danni nel settore agricolo quasi uguale a quello denunciato dalla relazione di maggioranza per tutto il territorio italiano.

Se andiamo a considerare le percentuali dei danni di guerra a seconda delle diverse zone del nostro paese, noi troviamo che il 53 per cento del totale dei danni di guerra sempre in agricoltura competono all'Italia settentrionale, il 34,2 per cento all'Italia centrale, il 13,8 per cento all'Italia meridionale. Però, nel dare queste percentuali, e soprattutto nel considerare la bassa percentuale dell'Italia meridionale rispetto al totale nazionale o in relazione al totale delle altre regioni del nord e del centro, bisogna fare attenzione, per non essere tratti in inganno. Ciò perché, se noi poniamo in confronto il valore monetario dei danni di guerra causati all'agricoltura meridionale con l'economia povera del Mezzogiorno e l'impossibilità finanziaria della stra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

grande parte degli agricoltori, si avrà che, nonostante la bassa percentuale, i danni che la guerra ha cagionato all'economia agricola meridionale divengono rilevanti.

È doveroso, quindi, da parte nostra un atto di comprensione verso i coltivatori poveri meridionali, mettendo in prima linea la ricostruzione di quella agricoltura con adeguati stanziamenti, onde risollevare dalla squallida situazione in cui trovasi ancora oggi e al fine di salvarla dalla rovina i contadini che con grandi stenti, sacrifici e privazioni riescono a mantenersi su quella terra. Occorre che il meridione, in una parola, non continui ad essere l'eterno dimenticato anche da noi parlamentari, nei riguardi del settore danni di guerra.

Ho detto che la cifra denunciata dal relatore di maggioranza, onorevole Riccio, non può essere presa come corrispondente alla realtà. Ciò si può dedurre anche esaminando le stesse cifre delle tabelle che sono state se non da lei, onorevole Riccio, elaborate, almeno riprese dai dati ufficiali o ufficiosi, e si può rilevare soprattutto dalle contraddizioni cui danno luogo le sue cifre. Prendiamo per esempio la tavola n. 1. Che cosa si trova? Danni per fabbricati rurali, 160 miliardi. Prendiamo poi la terza tabella, e troviamo che l'importo totale, comprensivo di ogni danno di guerra a fabbricati, colture, ecc. ammonta a 18 miliardi e 442 milioni di lire.

Ebbene, il confronto fra le due tabelle ci darebbe solo 27 miliardi di danni per colture e bestiame, mentre ciò è assolutamente inesatto: i danni alle colture, al bestiame, alle derrate, alle scorte vive e morte sono molto superiori agli stessi danni subiti dai fabbricati.

Valga, a titolo di esempio, onorevole Riccio, la ripartizione percentuale per gruppi elaborata dalla competente direzione generale del Ministero dell'agricoltura nel 1945, elaborata anche dal dottor Capponi, e resa nota in una conferenza che lo stesso dottor Capponi ha tenuto, se non erro, qui a Roma.

Ebbene, che cosa ci dicono queste percentuali? Queste percentuali per gruppi ci dicono: terreni ed alberature 18,40 per cento; immobili ed attrezzature 25,7 per cento; derrate e scorte 10,20 per cento; patrimonio zootecnico 41,20 per cento; altri danni 24,50 per cento.

Come si vede, dalle cifre percentuali risulta in modo chiarissimo che i fabbricati, comprese anche le attrezzature, non raggiungono un danno del 26 per cento del totale dei danni che si sono avuti per il settore agricolo; mentre, invece, dal relatore per la

maggioranza la percentuale è più che invertita a favore dei fabbricati.

Del resto, onorevoli colleghi, si prenda di nuovo l'esempio dell'Emilia. Come vanno ripartiti, nell'Emilia, i danni di guerra, divisi per gruppi di settori? Nell'Emilia i danni di guerra sono ripartiti in questo modo: danni ai fabbricati rurali e annessi 67 miliardi circa; danni alle opere di miglioramento fondiario, ai terreni, alle piante fruttifere, ai frutti pendenti; asportazione macchine e attrezzi; asportazione derrate e scorte e, infine, bestiame: complessivamente 105 miliardi. Dunque, i danni sofferti per il secondo gruppo, per la sola regione emiliana, superano di quattro volte la cifra data dal relatore per la maggioranza, per tutta Italia, per i danni concernenti i fabbricati.

Non comprendo, onorevole Riccio, come si siano potute riportare simili cifre. Io credo che non si sia posta soverchia attenzione, o, almeno, che si sia stati ingannati da cifre fornite da fonti che avevano tutto l'interesse di non dimostrare l'entità reale dei danni di guerra arrecati alla nostra agricoltura.

Anche per la somma dei danni liquidati fino ad oggi — o almeno fino all'anno scorso — ai sinistrati, denunciata dalla relazione governativa, viviamo nel campo delle ipotesi e, tanto peggio, nel campo dell'equivoco. Infatti, che cosa troviamo nella relazione di maggioranza? Nella relazione di maggioranza, alla tavola terza, si parla di 14 miliardi e 259 milioni di lire che sarebbero stati pagati agli agricoltori. Ma sono stati proprio pagati questi miliardi per indennizzare gli agricoltori dei danni di guerra subiti? A parte l'esiguità dello stanziamento anche nei confronti della stessa cifra fornita dal relatore di maggioranza (che è di 187 miliardi e 442 milioni di lire), sono stati veramente indennizzati in tale misura gli agricoltori danneggiati dalla guerra? No. Questi miliardi non sono stati pagati, e ciò risulta dalla stessa relazione di maggioranza, in cui si legge: « Il Ministero dell'agricoltura ha indennizzato i danni di guerra sul capitolo relativo ai miglioramenti fondiari e non ha potuto distinguere e selezionare la spesa per l'indennizzo del danno di guerra da quella generale (in cui la prima è compresa) per i contributi di miglìoria o di bonifica ».

Dunque, voi non sapete a quanto ammontano gli indennizzi relativi ai danni di guerra subiti dagli agricoltori che lo Stato ha liquidato. Ancora più avanti nella relazione di maggioranza si precisa che occorre detrarre dalla somma dei 14 miliardi e 259 milioni al-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

meno il 20 per cento per le somme che sono state stanziare per i miglioramenti fondiari, i quali non hanno nulla a che vedere con i danni di guerra. Allora, era assai più semplice non riportare i 14 miliardi e 250 milioni, e ammettere francamente che non si conosce in realtà a quanto ammontano i risarcimenti dei danni di guerra pagati agli agricoltori, risarcimenti che avrebbero potuto almeno arrivare tutto al più a 11 miliardi circa. In altri termini, la percentuale che sarebbe stata pagata agli agricoltori per indennizzarli dei danni di guerra subiti, secondo le indicazioni della maggioranza, non supererebbe nemmeno il 6 per cento. In realtà, secondo i dati forniti nel 1945 dal Ministero dell'agricoltura, e secondo quelli espressi dal dottor Capponi e in linea approssimativa dal collega onorevole Cavallari, fino ad oggi, sono stati risarciti danni di guerra in una misura che non supera il 2 per cento del totale dei danni subiti dall'agricoltura nel nostro paese.

Onorevoli colleghi, la cifra percentuale degli indennizzi pagati dallo Stato agli agricoltori sinistrati parla un linguaggio così chiaro che non ha bisogno di ulteriore documentazione. È per questo che noi vi diciamo ancora una volta che gli agricoltori, e soprattutto i piccoli e medi coltivatori diretti, hanno ragione di insistere e di agitarsi, affinché il Governo soddisfi in via definitiva le loro legittime aspirazioni. Non vi parlo, poi, in che modo siano stati devoluti questi pochi miliardi che il Governo ha stanziato per indennizzare i danni di guerra subiti dagli agricoltori. Anche qui non si può che adoperare un linguaggio altrettanto chiaro, perché noi che viviamo a contatto giorno per giorno con i contadini, con i piccoli e medi proprietari della montagna, sappiamo che a costoro non avete mai dato un centesimo per danni di guerra. Quei pochi miliardi che avete dato sono andati a finire nelle tasche dei grandi agrari, dei grandi proprietari terrieri. Non voglio inasprire la discussione con questi motivi discriminatori. Ma le cifre sui danni di guerra citati non sono complete.

Infatti, la relazione della direzione generale della produzione agricola del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, già da me citata, conclude: « Occorre, inoltre, avvertire che manca ogni riferimento agli altri titoli determinanti il costo di guerra, ossia i danni alle persone (perdite per morti, ferite, invalidità), la perdita di reddito (minor reddito in conseguenza di danni ai beni materiali), le perdite finanziarie (spese di occupazione, asportazione di riserve auree, ecc.) ».

Naturalmente, onorevoli colleghi, è impossibile dare un valore in lire ai contadini morti; ma posso dire questo: molte famiglie di contadini, per la perdita del loro capo, caduto in guerra, o hanno dovuto abbandonare il podere o assumere manodopera salariata, sopportando sacrifici gravissimi e diminuendo il loro reddito.

Per inciso, devo qui rilevare che ai contadini, ai piccoli e medi coltivatori diretti — per il fatto che costoro possiedono un pezzo di terra, che spesso non dà loro nemmeno da mangiare — sono rifiutate quasi sempre le pensioni di guerra. Quindi, anche sotto questo aspetto, bisogna intervenire a favore dei contadini coltivatori diretti.

Anziché diminuire le somme stanziare, dobbiamo fare ogni sforzo tutti, a qualsiasi partito apparteniamo, per venire incontro effettivamente alle legittime aspirazioni di questi lavoratori.

Permettetemi che mi soffermi sulla questione della perdita del reddito, che non viene conteggiata nei danni di guerra in agricoltura. Su questa questione esiste una relazione, assai interessante, del professore Amedeo Folloni — fatta al primo convegno emiliano-romagnolo tenuto a Bologna nel dicembre del 1948 — nella quale l'estensore, dopo avere ricordato che la produzione agraria della regione emiliana non era più l'equivalente di 8 province, bensì di 7, per le distruzioni avvenute, ha voluto fare un calcolo del valore della mancata produzione; ed è arrivato alla conclusione che il calcolo in parola porta ad una perdita annua, per mancata produzione, di ben 8 miliardi e 233 milioni di lire circa soltanto per la regione emiliana, limitatamente ad un anno.

Questa analisi ha portato il professor Folloni a dimostrare la necessità dell'intervento dello Stato per stimolare la ricostruzione agricola ed anche l'interesse dello stesso Stato nel raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, il Folloni dice testualmente: « Ora, se si tiene presente che il ripristino delle opere fondiarie danneggiate o distrutte dalla guerra (fabbricati, opere di miglioramento fondiario danneggiate o distrutte dalla guerra, risistemazione dei terreni, piantamenti fruttiferi) ammonta complessivamente a circa 45 miliardi di lire, ognuno di voi vede che in cinque o sei anni lo Stato, anche se rimborsasse al cento per cento la spesa per la ricostruzione, potrebbe recuperare attraverso la maggiore produzione l'intera somma erogata ».

Il Folloni non precisa attraverso quali fonti lo Stato avrebbe potuto ottenere il rimborso dell'intera somma, ma ciò si può

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

facilmente intuire: una maggiore entrata fiscale per lo Stato e per i comuni derivante dall'aumento della produzione, un più largo mercato dei prodotti agricoli, una minore importazione di cereali, soprattutto di grano, una maggiore esportazione di determinati prodotti caratteristici della nostra agricoltura (quali la canapa, il riso, i prodotti dell'ortofrutticoltura, ecc.), con grande vantaggio della nostra bilancia commerciale dei pagamenti.

Non solo: se lo Stato avesse risarcito subito i danni subiti dall'agricoltura, avrebbe creato un più largo commercio dei prodotti agricoli e l'incremento di ogni altro settore legato al processo di stimolo dell'agricoltura. Infatti, se il Governo avesse seguito una giusta politica di investimenti, cominciando fin dall'inizio a pagare i danni di guerra, si sarebbe potuto incrementare la fabbricazione di trattori e di macchine agricole, la produzione dei concimi chimici, si sarebbe potuto sviluppare l'irrigazione, dare un più largo incremento di lavoro al nostro artigianato e soprattutto alla piccola industria; si sarebbe insomma, con tali investimenti produttivi, creato anche un vasto mercato per la mano d'opera mitigando, se non completamente assorbendo, la disoccupazione e quindi si sarebbero risparmiati diversi miliardi che si sono invece dovuti pagare sotto forma di pagamento di sussidi di disoccupazione.

La ricostruzione agricola nelle zone montane, dove la guerra ha maggiormente infierito, non solo avrebbe frenato il processo di erosione delle nostre montagne, ma avrebbe mitigato, se non evitato, le inondazioni del piano con tutte le conseguenze catastrofiche e dolorose cui abbiamo dovuto purtroppo assistere in questi ultimi anni. Inoltre, non avrebbe dato luogo a quell'altro processo sociale tanto dannoso, cioè lo spopolamento della nostra montagna e l'aggravamento della disoccupazione delle masse bracciantili della nostra pianura.

A questo punto mi si potrà rispondere che la situazione descritta dal professor Folloni nel 1946 non è più quella di oggi; si potrà rispondere che la ricostruzione agricola in gran parte è avvenuta nel nostro paese, e che quindi i dati che il professor Folloni ha voluto darci per il primo anno non possono reggere nella situazione attuale.

Io credo, invece, che il ragionamento fatto dal professor Folloni possa essere sostenuto anche oggi e possa essere anche oggi preso per base. Innanzitutto, come è avvenuta questa ricostruzione? È avvenuta soprattutto con i

sacrifici degli agricoltori. La rivista della camera di commercio, industria e agricoltura di Ravenna, occupandosi dei danni dell'agricoltura in provincia di Ravenna, dopo aver sottolineato anche i sacrifici che hanno fatto i contadini di quella provincia, conclude in questo modo: «La ricostruzione è costata agli agricoltori somme enormi, ottenute accendendo debiti a breve o a lunga scadenza, alienando parte della proprietà, riducendo al minimo il loro tenore di vita. Solo il loro attaccamento alla terra e solamente la loro origine di agricoltori nati potevano sospingerli ad affrontare e risolvere un così complesso e arduo problema, come quello che si presentò a loro nell'aprile del 1945, alla fine della guerra che aveva percorso una gran parte d'Italia».

Ebbene, onorevoli colleghi, pochi sono i contadini, soprattutto i piccoli e i medi coltivatori diretti, che, anche facendo sacrifici, hanno potuto ricostruire la loro economia. Molti si sono indebitati con le banche, molti non sono stati in condizione di pagare i forti interessi alle banche, molti sono andati in rovina, molti sono stati espropriati delle loro terre.

Comunque, se le cifre del professor Folloni non possono essere prese come tavola di paragone per questi ultimi anni, il mancato intervento dello Stato continua a ripercuotersi sull'agricoltura. Vedete, per esempio, che cosa succede nell'agricoltura toscana e in quella emiliana, che sono fra le più progredite non solo nel nostro paese, ma anche in Europa: non solo è stentata la ripresa, ma oggi si riscontra un regresso agricolo, che avviene — cosa più grave — per una diminuzione della resa unitaria dei prodotti, e soprattutto dei prodotti agricoli-industriali.

Infatti, il professor Bruno Cavani in un suo articolo, che certamente molti colleghi, specialmente quelli della Commissione per i danni di guerra, avranno letto, si esprime in questo modo: «Da circa due anni si deve segnalare un notevole rallentamento nell'opera di ricostruzione, come conseguenza della modesta entità dei fondi a disposizione per la concessione di sussidi previsti dal decreto legislativo presidenziale 22 giugno 1946, delle enormi giacenze di domande che non possono pertanto essere espletate, e della crisi in cui è entrata gran parte delle aziende agricole. È in atto, infatti, un notevole sfasamento fra i prezzi dei prodotti agricoli e i costi di produzione, sicché gli agricoltori, esaurita ogni loro risorsa, non hanno redditi monetari da destinare alla riparazione dei danni di guerra».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Conclude il dottor Cavani: « Gli agricoltori danneggiati, che non hanno la possibilità di compiere quanto è ancora necessario per cancellare le troppe ferite lasciate in eredità dalla guerra e restaurare la piena efficienza produttiva delle loro aziende, attendono quindi che a distanza di sette anni ed oltre dal termine delle ostilità si provveda finalmente a dare al problema l'equa soluzione che è da essi auspicata ».

Quale è la conclusione cui dobbiamo giungere per rendere giustizia agli agricoltori in generale, e ai piccoli e medi produttori in particolare? Occorre, a mio parere, anzitutto che sia tolto il blocco del 1950, cioè che siano riprese in esame le richieste da anni avanzate dai sinistrati e che siano effettuati nello stesso tempo senza ritardi i collaudi per le opere già ultimate ed effettuati i pagamenti delle opere stesse, soprattutto ai piccoli operatori. Occorre che siano aumentati gli stanziamenti, poiché, come ho cercato di dimostrare, i danni nel settore agricolo sono infinitamente superiori a quelli denunciati dalla relazione di maggioranza, vale a dire dal Governo. È necessario quindi prendere per base almeno la cifra suggerita dall'onorevole Cavallari, vale a dire considerare i danni di guerra nell'agricoltura in un ammontare non inferiore ai 460 miliardi. Inoltre, occorre per i piccoli e medi coltivatori, il cui reddito è quasi sempre reddito di puro lavoro, spesso insufficiente ai bisogni elementari di una vita civile e umana, portare il contributo al cento per cento dei danni sofferti, poiché solo in questo modo possiamo rendere giustizia a tante centinaia di migliaia di lavoratori della terra, procurando loro i mezzi atti ad intraprendere la ricostruzione delle loro modeste economie così essenziali all'economia generale del paese. In questo modo permetteremo a coloro che debbono ancora ricostruire, che sono molti, ed a coloro che hanno già ricostruito, di salvarsi gli uni e gli altri dalla rovina e dalla proletarizzazione. Occorre infine pagare la differenza tra le somme già pagate e quelle maggiori che fossero approvate col presente disegno di legge, poiché, se noi non adottassimo questo giusto e sano criterio di eguaglianza, sarebbe questo nostro modo di procedere una cattiva indicazione per stimolare in avvenire gli agricoltori ed i contadini a promuovere l'accrescimento del processo produttivo delle loro terre.

Chi ha ricostruito con tanti sacrifici, pagando onerosi interessi, indebitandosi, ha diritto al nostro riconoscimento. Solo così operando avremo reso giustizia a milioni di

contadini che ci guardano con ansiosa aspettativa e avremo reso un servizio alla nazione, perché lo sforzo produttivo dei lavoratori della terra contribuirà all'accrescimento della produzione, all'occupazione di tanti disoccupati, all'accrescimento della ricchezza nazionale. Per queste considerazioni che ritengo giuste, noi di questo settore della Camera proporremo degli emendamenti alla legge per migliorarla, per renderla aderente alla realtà ed alle legittime aspirazioni dei sinistrati, con l'augurio di trovare, nell'adempimento di questo atto doveroso di giustizia, consapevoli i colleghi di ogni settore di questa Camera. (*Applausi all'estrema sinistra*).

Chiusura della votazione segreta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
TARGETTI

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare lo onorevole Martuscelli. Ne ha facoltà.

MARTUSCELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è veramente doloroso che, venendo questo disegno di legge all'esame del Parlamento dopo sette anni di inerzia legislativa, durante i quali i sinistrati e i danneggiati dalle azioni belliche hanno vissuto di sofferenze e di attesa, si debba ancora discutere di una questione fondamentale che le luminose tradizioni del diritto italico avevano superato fin dal 1919: intendo riferirmi alla questione se il danneggiato debba agire, in relazione alla sua pretesa, come un avente diritto oppure come un avente un semplice interesse legittimo, largamente subordinato alla discrezionalità della pubblica amministrazione.

La importanza della questione deve essere, a mio giudizio, tenuta presente da tutti i componenti del Parlamento, onde ciascuno di essi si assuma, di fronte alle aspettative dei danneggiati e alle stesse tradizioni giuridiche italiane, tutte le responsabilità del caso.

Quali sono, infatti, gli effetti pratici della questione relativa alla natura giuridica e alla qualificazione della pretesa dei danneggiati di guerra?

Anzitutto, già nella impostazione del problema si commette l'errore di dimenticare

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

che diritto soggettivo ed interesse legittimo sono coincidenti in tutto, eccetto che nella norma di legge protettiva. Abbiamo, cioè, in entrambi i casi, da un lato un interesse, dall'altro una norma di legge che prescrive dei limiti alla pubblica amministrazione. La differenza è solo nel fatto che per il diritto soggettivo la norma protegge direttamente quel particolare interesse del titolare, mentre nell'interesse legittimo la norma prescrive dei limiti alla pubblica amministrazione in considerazione di un interesse più generale col quale l'interesse particolare può coincidere, dando luogo, solo in questo caso, alla configurazione dell'interesse legittimo.

Come si vede, non si tratta di una questione giuridica, di esegesi; ma di una questione di politica legislativa, essendo rimessa al legislatore la potestà di conferire natura di diritto soggettivo o di lasciare allo stato minore di interesse legittimo una determinata pretesa.

Quando, dunque, noi ci proponiamo la questione dal punto di vista teorico, dobbiamo chiederci se il legislatore italiano, nel regolare la pretesa del danneggiato, abbia o meno il dovere sociale di riconoscere la qualificazione di diritto soggettivo alla pretesa stessa.

Per impostare la questione dal punto di vista teorico, occorre riportarci al periodo in cui i governi assoluti, di fronte al danneggiato che avesse avuto la disgrazia di perdere i suoi beni in conflitto (conflitti che avevano un'estensione ben diversa e ben minore che non quelli moderni) si proponevano il problema del risarcimento come quello dell'opportunità di una concessione, dato che il sovrano si considerava arbitro della vita e dei beni dei sudditi. Solo con la rivoluzione francese dell'89, il riconoscimento dei diritti dell'uomo pose il problema del dovere dello Stato di indennizzare il privato per la perdita dei suoi averi.

Ma, anche questa nuova impostazione teorica della rivoluzione francese, oscillante e tentennante e riprodotta successivamente nelle altre legislazioni, concepì l'indennizzo come un soccorso, una concessione equitativa, perdurando ancora la concezione della forza maggiore, della *vis maior* come causa del danno; per cui, se il danno era dovuto a forza maggiore, esso doveva essere equiparato a quello prodotto dalle calamità naturali, come alluvioni, terremoti, ecc. Bisogna arrivare alle costruzioni giuridiche proprie delle epoche moderne perché l'indennizzo venga ad essere concepito come un diritto.

La teoria della *vis maior*, difatti, non è accettabile, perché la guerra non è un evento che viene dall'alto, senza che c'entri in nulla e per nulla la volontà e la responsabilità dell'uomo. La volontà e la responsabilità dell'uomo sono insite nella dichiarazione e nell'azione di guerra da parte dello Stato, che comporta, anche l'impegno dei concittadini di contribuire a uno sforzo comune. Di fronte all'alea di un'offesa indiscriminata non è dunque concepibile che i cittadini, sulle cui case cadranno le bombe e gli obici, o che avranno i beni devastati e distrutti dalle invasioni di truppe nemiche, dovranno rassegnarsi senza che sorga un dovere da una parte e un diritto dall'altra. La concezione giuridica oggi prevalente non è questa, che sarebbe aberrante.

E quando l'onorevole Riccio, relatore di maggioranza, vuol negare il diritto soggettivo dei danneggiati confutando la teoria della responsabilità obiettiva, è agevole rispondergli che non è la responsabilità obiettiva il principio da porre a fondamento teorico e giuridico del diritto soggettivo del danneggiato. Questo fondamento giuridico è l'eguaglianza di tutti i cittadini di fronte ai carichi comuni dello Stato.

La guerra, nel senso moderno, si concepisce come un carico indivisibile di tutto il paese: comunque sia stata dichiarata, da uno Stato aggressore o per necessità del popolo, per necessità di difesa. Alla guerra, comunque, salvo questioni di responsabilità politica, non può non corrispondere una sola concezione: cioè, tutti eguali di fronte a questo peso, di fronte a questo rischio, cittadini di un solo paese esposti ad un rischio comune. È un'applicazione del principio di eguaglianza di fronte alla legge comune.

Negli Stati moderni, pertanto, è veramente iniquo e assurdo contestare il fondamento giuridico e teorico del diritto soggettivo del danneggiato a conseguire un indennizzo per i danni e le menomazioni apportate ai suoi averi dalla guerra; poiché esso si ispira al principio della solidarietà nazionale e dell'eguaglianza dei cittadini di fronte ai carichi comuni dello Stato.

Ora, evidentemente questo principio, quando è sancito nelle Costituzioni, diventa un principio costituzionale: per cui, mentre in astratto se ne può discutere e ammettere che la politica legislativa dovrà accoglierlo solamente in un determinato grado di evoluzione della coscienza giuridica (evoluzione verso la democrazia, il progresso, la solidarietà umana, l'equità, la libertà dei cittadini), invece, quando nella Costituzione è sancita l'eguaglianza

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

gianza dei cittadini e la funzione sociale della proprietà privata, a noi pare che siamo ad un punto in cui il riconoscimento del diritto soggettivo significa non soltanto espressione di coscienza giuridica nazionale e continuazione di antiche tradizioni italiane che rimontano al 1919, ma significa addirittura riconoscimento, cioè traduzione in atto, di principi costituzionali; e negare questo significa, oltre che negare le conquiste già acquisite nel nostro diritto positivo con la legislazione del 1919, violare ancora una volta i principi della Costituzione in un campo estremamente delicato quale quello dell'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e ai carichi comuni dello Stato.

Diritto soggettivo pubblico, quindi, non interesse legittimo. Ma, anche dal punto di vista politico, esaminiamo ora qual è, secondo la Costituzione, il principio della guerra nel nostro paese. Il principio della guerra è regolato dall'articolo 111, cioè la guerra è ripudiata ed è ammessa solo come necessità difensiva assoluta. E volete voi che questa necessità difensiva, questa esigenza di uno sforzo comune, sia compatibile con quella concezione aleatoria di disuguaglianza che faccia cadere soltanto sulla testa di alcuni cittadini del paese le conseguenze della guerra?

Inoltre, la Costituzione, nell'articolo 42, stabilisce che la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge e pone in rilievo la sua funzione sociale. In relazione a tale norma, non è facilmente configurabile la tesi dell'interesse legittimo in luogo del diritto soggettivo quando vi è una questione di danno alla proprietà privata: ne è conferma l'affermazione di un diritto a indennizzo contenuta nella stessa norma, nel caso della espropriazione per pubblica utilità. Ci troviamo però di fronte a diritti soggettivi pubblici; il che significa che possiamo avere delle limitazioni, cioè delle condizioni particolari da cui questo diritto soggettivo deve intendersi regolato, ma non possiamo avere il disconoscimento della qualifica di diritto soggettivo. Non possiamo confondere questi due diversi aspetti del problema, perché qui mi pare che si faccia una discreta confusione di tutto questo, come risulterà quando citerò la relazione (non so quanto c'entri l'onorevole Castelli Avolio) dell'onorevole Riccio. So che anche l'onorevole Castelli Avolio non è d'accordo sulla tesi del diritto soggettivo, ma mi trovo di fronte a quello che è scritto nella relazione di maggioranza; e non posso riferirmi che agli argomenti della relazione di maggioranza con cui si nega questo

riconoscimento fondamentale dei danneggiati.

Qual è, infine, l'aspetto pratico di questo problema che abbiamo guardato sotto l'aspetto giuridico?

Si dice: innanzitutto dobbiamo cominciare a parlare di giudice ordinario. E il giudice ordinario ci spaventa, mentre, invece, il giudice amministrativo è un'altra cosa.

Onorevoli colleghi, qui vi è fra l'altro un evidente equivoco. Non è affatto vero che la tutela dei diritti soggettivi è devoluta obbligatoriamente ed esclusivamente alla giurisdizione ordinaria. Vi sono dei casi in cui la giurisdizione amministrativa esamina anche le questioni di diritto soggettivo, e sono i casi della giurisdizione esclusiva, cioè le materie in cui la legge conferisce alle giurisdizioni amministrative una giurisdizione esclusiva. In tutte queste materie esse giudicano anche dei diritti soggettivi.

Quindi, se fosse esatto quanto è stato affermato, circa l'inopportunità di stabilire in questa materia la giurisdizione del giudice ordinario invece di quella del giudice amministrativo, evidentemente il legislatore potrebbe fare rientrare fra le materie di giurisdizione esclusiva anche la materia del risarcimento dei danni di guerra, in modo che l'organo amministrativo in sede giurisdizionale giudichi in tale materia anche sui diritti soggettivi, così come nella materia dei rapporti di pubblico impiego.

Ma perché, poi, temere il giudice ordinario? A noi sembra che tale timore nasconda qualcosa di molto grave, cioè la preoccupazione di negare la giurisdizione di merito. È questo ciò che si vuole si vuol negare la competenza di merito poiché quando la tutela è affermata solo in sede di giurisdizione amministrativa senza che sia prevista espressamente la competenza di merito (perché sappiamo che al giudice amministrativo la legge può attribuire anche competenza di merito), la tutela è ammissibile solo nell'ambito della ipotesi generale di illegittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere). Di modo che, negata che sia dalla pubblica amministrazione in questa materia (nella materia che riguarda il sangue, gli stenti del lavoratore che ha visto distrutta la sua casa) ogni più elementare giustizia di merito, e applicate quelle poche norme relative all'istruttoria, che sono le sole limitatrici della sua attività, al danneggiato non rimarrebbe che ricorrere nel solo caso di eccesso di potere, violazione di legge o incompetenza, ma non già per giu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

dicare nel merito della sua pretesa e ottenere giustizia.

Ora, onorevoli colleghi, se questa è l'intenzione, mi permetto di dire che essa costituisce un affronto a quella giustizia sociale che il paese aspetta da voi e che la Costituzione vi impone e richiede. Se questo è veramente lo scopo del vostro rifiuto di riconoscere il diritto soggettivo, esso è uno scopo ingiusto e fraudolento. Si pensi, poi, alla grave difficoltà del Consiglio di Stato, organo avente carattere centrale, di decidere una enorme quantità di ricorsi, quale si creerebbe se si dà la giurisdizione di merito al giudice amministrativo e si considera interesse legittimo quello del danneggiato, e si pensi, d'altra parte, alle gravissime difficoltà dei danneggiati che dagli estremi lembi della penisola italiana devono giungere a Roma ed affidarsi ad avvocati patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori per vedere risolte le loro pretese, talora limitate economicamente, ma che possono costituire anche tutto il patrimonio di un piccolo lavoratore.

È perciò evidente che l'autorità giudiziaria ordinaria rappresenta una maggiore garanzia anche per la maggiore facilità di essere adita *in loco*, per il maggiore frazionamento delle pretese e per la maggiore capacità di assorbimento, perché di tribunali, in Italia, ne esistono in numero infinitamente maggiore di quello che non sia l'unico organo centrale, il Consiglio di Stato.

La relazione Riccio, come dicevo, contiene su questo problema una stranissima considerazione. Esamina minuziosamente quali sono gli argomenti esposti dall'una e dall'altra parte, ma non già con riguardo a quella giustizia teorica fondamentale che reclama questo riconoscimento come una conquista già ottenuta e che non può più essere negata. Non li esamina dal punto di vista della giustizia, ma dal punto di vista della opportunità pratica. Dice: vediamo in pratica se conviene o non conviene. Esamina parecchi aspetti posti in luce dall'una e dall'altra parte e conclude, con mia enorme meraviglia, con un solo argomento. Mi dispiace che non sia presente l'onorevole Riccio, ma non posso astenermi dal leggere la relazione. Essa dice che non conviene dare giurisdizione all'autorità ordinaria sui danni di guerra, perché ciò avrebbe conseguenze gravissime non solo per lo Stato, ma anche per gli stessi danneggiati, i quali si troverebbero in gravissime difficoltà per dare la prova del diritto e del danno.

Onorevoli colleghi, questa è l'unica argomentazione che esiste nella relazione di mag-

gioranza non per confutare il principio della giustizia fondamentale della pretesa, quindi il fondamento teorico della pretesa, ma per confutare quella che sarebbe la ragione pratica, per cui il legislatore italiano del 1952 dovrebbe negare questo riconoscimento. Perché lo Stato si troverebbe in gravissime difficoltà? Onorevoli colleghi, ho dovuto compiere uno sforzo notevole per cercare di capire che cosa si nascondesse sotto l'ermetismo di questa espressione. In che cosa consisterebbero queste gravissime difficoltà dello Stato? Se ciò significa soltanto che lo Stato si troverebbe in difficoltà se un contraddittorio più aperto, più facile venisse dato ai sinistrati per il riconoscimento delle loro pretese, se significa che lo Stato preferirebbe speculare sull'impossibilità di molti danneggiati di iniziare questi giudizi e sulla sfiducia che prende gli stessi di fronte al fatto che la pretesa di tante giuste ragioni si veda trasformata in una specie di supplica per avere dei soccorsi; se queste sono le difficoltà dello Stato cui ci si vuol riferire, evidentemente si parla non di uno Stato che rappresenta il paese, ma di uno Stato assoluto che concepisce come suppliche le domande dei danneggiati e come elargizioni gli indennizzi.

Se poi, invece, si vuol dire, che lo Stato si troverebbe in gravissime difficoltà perché non ha i fondi per pagare i sinistrati (problema sul quale ritorneremo), questo è un errore, e dal punto di vista pratico, perché il risarcimento dei danneggiati si risolve in un innegabile vantaggio dell'economia generale, e dal punto di vista giuridico, in quanto anche il riconoscimento del diritto soggettivo, nel campo del diritto pubblico, non vieta, così come è avvenuto in altre legislazioni, che il risarcimento sia limitato nella misura o frazionato nel tempo. In altri termini, la questione della misura è indipendente dalla questione relativa alla natura della pretesa.

Richiamo l'attenzione dell'onorevole sottosegretario su questa questione perché penso che egli non possa negare l'esigenza che sia data un'adeguata tutela alle pretese dei sinistrati e dei danneggiati italiani dopo l'ultima atroce guerra che abbiamo affrontato e le atroci distruzioni che si sono avute nel nostro paese: ma che però si trovi in difficoltà verso i suoi colleghi del Ministero e soprattutto verso i colleghi delle finanze e del tesoro. Faccia presente ai suoi colleghi, onorevole Cassiani, che non è esatto che il riconoscimento del diritto soggettivo porti all'integrale e totale risarcimento immediato (cosa che spaventa tanto l'erario) mentre invece

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

l'interesse legittimo permette di limitare le pretese. Non è vero, anche il diritto soggettivo pubblico ammette delle limitazioni, mentre, viceversa anche un riconoscimento limitato all'interesse legittimo non esclude in astratto l'integrale risarcimento, l'accoglimento integrale delle pretese del danneggiato. E pertanto, quale è la misura cui si vuol limitare l'indennizzo? Il 40, il 50 per cento? Non si ostacoli però, nel contempo, questo riconoscimento dopo i disagi di anni ed anni di attesa, di anticamera! Lo Stato deve pagare quello che viene deliberato con le leggi dello Stato. Se non paga, il danneggiato dovrà poterlo convenire dinanzi l'autorità giudiziaria e far condannare inoltre alle spese ed agli interessi legali la pubblica amministrazione. Questa è la differenza. Quindi le difficoltà della finanza dello Stato non c'entrano.

Quando avete riconosciuto che altra cosa è il fondamento giuridico del riconoscimento e altra cosa è l'esigenza di adeguare la misura alle possibilità delle finanze dello Stato, voi avete già risolto la questione e ammesso che non possono essere negate al danneggiato le azioni necessarie per la tutela giurisdizionale del suo diritto. Perché le conseguenze pratiche della questione stanno proprio in questo problema: quale tutela, quale garanzia ha il sinistrato, il danneggiato di fronte alla pubblica amministrazione?

In tema di interessi legittimi acquista un rilievo speciale l'iter da percorrere per potersi avere soltanto che la lesione possa considerarsi attuale e concreta. Sappiamo di giudizi amministrativi in cui vengono dichiarati inammissibili ricorsi perché l'amministrazione, nella legge, non ha alcun termine per provvedere. Qualche giorno fa il Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso di un reduce, che in base alla legge del 1938, aveva chiesto la riassunzione in servizio, e avendo fatto la domanda nel 1946, entro i 60 giorni che sono prescritti, era stato riassunto nel 1948. La amministrazione ha sostenuto che, non avendo alcun termine, ben poteva riassumerlo nel 1948 senza che per quel periodo di due anni di attesa, dovuto a ovvia negligenza della pubblica amministrazione, l'interessato potesse far valere alcun diritto a retribuzione o indennizzo.

È evidente che questa è una ingiusta speculazione, che può attrarre un'amministrazione poco scrupolosa, e indurla ad affermare la tesi dell'interesse legittimo in vece di quella del diritto soggettivo: la speculazione di dare quando crede, se crede, e, se non crede, di

dare acconti e mettere la pratica nel dimenticatoio, lasciando che languiscano e si spengano non soltanto i ricorsi e le suppliche ma anche gli stessi interessati e i componenti la loro famiglia.

Ma un interesse legittimo è concepibile solo nel presupposto di una norma di legge che ponga limiti e condizioni alla pubblica amministrazione in vista di un interesse di carattere generale e non individuale.

Quale è, onorevole Castelli Avolio, l'interesse generale che volete proteggere? È forse quello della ricostruzione, quello della economia nazionale, o quello di un'asserita mancanza di fondi? Ma questo non è un interesse generale. Quindi questa ragione, quale è?

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Si tratta della conversione — ciò che ella non ha compreso — del diritto soggettivo in interesse legittimo, eguale per tutti, per cui tutti i cittadini, di fronte alla giurisdizione amministrativa, si trovano a parità di condizioni nei confronti dello Stato.

MARTUSCELLI. Però ella non ha compreso né la lezione dell'onorevole Orlando del lontano 1919, né il fatto che, se ci si trova di fronte — come ella dice — ad una parità, questa parità è solo teorica; ma, in pratica, solamente la tutela giurisdizionale del diritto comporta la parità del privato di fronte alla autorità giudiziaria. E, inoltre, nella tutela dell'interesse legittimo resta riservato alla pubblica amministrazione un margine per affermare discrezionalmente...

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Che c'entra « discrezionalmente »?

MARTUSCELLI. Nel campo dell'interesse legittimo si hanno delle norme che la pubblica amministrazione deve rispettare. (*Interruzione del deputato Castelli Avolio*). Ma cerchi di comprendere! Sono spiacente che ella non comprenda.

L'interesse generale, qui, quale sarebbe? La ricostruzione. Ma la ricostruzione può funzionare come norma di interesse generale soltanto in funzione della ricostruzione dell'economia del singolo cittadino; non soltanto, quindi, la ricostruzione delle case di abitazione distrutte, ma specialmente quella delle singole aziende, ossia delle entità cellulari dell'economia nazionale, sono essenziali per l'interesse generale.

La ricostruzione non si fa se vi sono i sinistrati che debbono bussare alle porte dei ministeri o dell'onorevole Castelli Avolio; per sapere che cosa debbano fare, da sette anni.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Onorevole Castelli Avolio, è bene dire ai sinistrati italiani che ella ancora vuol sancire un sistema legislativo il quale ha permesso che, per sette anni, il danneggiato abbia dovuto attendere, senza poter citare davanti a un tribunale la pubblica amministrazione e chiedere gli indennizzi, gli interessi e le spese.

Onorevole Castelli Avolio, prima di irrigidirsi cerchi di comprendere, e soprattutto si documenti meglio.

CASTELLI AVOLIO, *Presidente della Commissione*. Perché fa riferimenti personali?

MARTUSCELLI. Io rispondo a quello che ella ha detto, allorché ha fatto riferimento alla mia comprensione; e mi riferisco alla sua incomprendimento, veramente tetragona, della legislazione italiana, e delle giuste esigenze dei sinistrati.

I vari aspetti di questa questione dell'interesse e del diritto; si ripercuotono anche sull'insufficienza della disciplina istruttoria. Noi sappiamo che le commissioni, secondo questo disegno di legge, hanno delle funzioni consultive, debbono, cioè, dare dei pareri.

Di fronte a questo macchinario complicatissimo di formule, di fronte a questo congegno pesante, macchinoso delle domande, delle valutazioni, dell'esame da parte della commissione, del parere non vincolante per la pubblica amministrazione, del ricorso, di fronte a tutto ciò, il sinistrato diventa un postulante, uno sventurato che, dopo essere stato ridotto a quelle condizioni da una asserita necessità difensiva generale, sul presupposto dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, si deve invece convincere che egli, ormai, ha subito quello che ha subito, e che se potrà ottenere qualche indennizzo, lo potrà ottenere soltanto con l'intrigo, con gli appoggi, con le anticamere, con le suppliche e l'attesa. Vi è chi ha ottenuto e vi è chi non ha ottenuto nulla: vi è chi ha avuto solo un minimo acconto, e non se ne parla più.

Da ogni parte si leva la voce — per chi la vuole ascoltare e la vuol comprendere — dei sinistrati: assemblee, riunioni. Vi sono degli organismi, riconosciuti giuridicamente: vi è il comitato nazionale permanente dei sinistrati di guerra, vi è l'associazione nazionale dei sinistrati di guerra, che si riuniscono, mandano promemoria, esposti dettagliati che potrebbero essere facilmente compresi anche da un presidente della Commissione speciale. Invece, hanno dovuto adattarsi a ridurre al minimo le loro richieste e hanno domandato semplicemente il rafforzamento della tutela dei loro diritti, il quale può essere raggiunto sopra-

tutto con il rendere deliberante il parere delle commissioni.

A Salerno è stato tenuto, il 9 novembre scorso, un altro convegno nazionale per il risarcimento dei danni di guerra indetto da queste varie associazioni. Ritengo che l'onorevole sottosegretario di Stato ne sia venuto a conoscenza e abbia anche ricevuto una mozione, nella quale si legge espressamente questo voto: «... che il legislatore nell'esaminare questo disegno di legge ascolti la voce angosciata dei sinistrati italiani». Fra le altre rivendicazioni, ve ne è poi una, al numero 4 della mozione, espressa nel seguente modo: «... si consolidi la tutela giuridica dei sinistrati rendendo vincolante il parere delle commissioni tecnico-amministrative previsto dalla legge, offrendo in tal modo allo stesso organo competente i provvedimenti di liquidazione e riducendo, per altro verso, l'eventualità di successivi ricorsi al contenzioso da parte di sinistrati insoddisfatti del provvedimento adottato nel quadro della concreta discrezionalità dell'amministrazione» — come vedete, non vi comprendono neppure i sinistrati — «e adottando infine gli altri provvedimenti che possano rafforzare la tutela giurisdizionale del danneggiato».

Quando si ripete da qualcuno l'affermazione che le commissioni deliberanti non possono avere voto deliberativo perché si trasformerebbero in giurisdizioni speciali, vietate dall'articolo 102 della Costituzione, la risposta può essere riassunta in un semplice dilemma. O siamo in tema di interessi legittimi, e le commissioni restano organi amministrativi anche se il loro parere è vincolante per la pubblica amministrazione, o siamo in tema di diritti soggettivi, e le commissioni potranno dare voto deliberante soltanto in una fase amministrativa preliminare, in modo da restare sempre organi amministrativi e senza escludere il successivo ricorso all'autorità giudiziaria. È evidente il rafforzamento della tutela dei danneggiati che si avrebbe col rendere deliberante il voto delle commissioni sia nell'uno che nell'altro caso. Ma vi sono anche altre possibilità. Vi è la possibilità, riconoscendo il diritto soggettivo, e volendo mantenere la giurisdizione amministrativa, di attribuire questa materia alla giurisdizione esclusiva del Consiglio di Stato, o a quella della Corte dei conti, che ha, come è noto, competenza sui ricorsi per pensioni di guerra; ricorsi di cui è innegabile l'affinità con la materia dei danni di guerra, perché in un caso la distruzione di beni, nell'altro la menomazione della salute fisica o

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

la perdita della vita sono pur sempre la conseguenza di eventi bellici.

Non parliamo poi della competenza dei tribunali ordinari, che realizzerebbe davvero il rafforzamento più notevole della tutela dei danneggiati. Fra l'altro, il tribunale ordinario è il più adatto ad espletare l'istruttoria in modo tale da non rendere possibili delle lungaggini indeterminate. Per esempio, noi potremmo concepire che in istruttoria l'organo tecnico amministrativo sia obbligato a depositare entro un certo termine la sua relazione; decorso infruttuosamente quel termine, l'interessato potrebbe rivolgersi alla autorità giudiziaria e invocare una perizia estimativa a spese dell'amministrazione.

Nella espropriazione per pubblica utilità — materia di cui così frequentemente è stata invocata la analogia con quella attuale — noi abbiamo, infatti: un accertamento tecnico amministrativo, che precede il decreto di espropriazione; un decreto di espropriazione basato sulla liquidazione di tale organo tecnico amministrativo; e la finale possibilità dell'interessato di ricorrere all'autorità ordinaria, impugnando questa liquidazione. E per l'abuso di tale diritto d'impugnativa, provvede l'autorità giudiziaria che, nell'atto stesso in cui nega il fondamento dell'azione, pone in genere a carico dell'attore le spese di perizia e dell'intero giudizio.

Ché, se poi si volessero delle sezioni specializzate, vi è anche tale possibilità; perché l'articolo 102 della Costituzione non impedisce di costituire dei giudici specializzati, aggiungendo, ad esempio, ad una sezione di tribunale, che è composta di tre magistrati, un rappresentante dell'amministrazione, che ha capacità tecniche, ed un rappresentante dei danneggiati; tale organismo, essendo costituito, difatti, da un numero prevalente di magistrati, non può ritenersi un organo speciale e non è quindi vietato dalla norma della Costituzione.

Ripeto, queste sono delle possibilità che potranno essere meglio esaminate in sede di emendamenti; ma qui, in sede di discussione generale, mi limito a rilevare come sia veramente assurda la tesi che vuole negare ogni possibilità, col pretesto del divieto delle giurisdizioni speciali.

La Costituzione all'articolo 102 ha inteso negare la giurisdizione speciale a favore della giurisdizione ordinaria, per evitare cioè che la giurisdizione speciale possa sostituire quella ordinaria. Voi invece volete negare la giurisdizione speciale, per negare tutto, dopo aver

cioè rifiutato il ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Torniamo ora alla tesi di coloro i quali negano che il riconoscimento del diritto soggettivo in luogo di un interesse legittimo del danneggiato abbia la importanza legislativa che noi abbiamo rilevato; un piccolo accenno alla legislazione nostra e a quella degli altri paesi ci dimostrerà facilmente come tale riconoscimento sia già entrato nello spirito giuridico italiano e di altri paesi democratici, per cui rinnegarlo significherebbe negare e la nostra tradizione e le vostre stesse concezioni di civiltà e solidarietà sociale.

Difatti, il testo unico del 27 marzo 1919, n. 46, sancì per la prima volta, dopo la prima guerra mondiale, questo diritto fondamentale con una solenne espressione legislativa: fu riconosciuto fondamentalmente il diritto del danneggiato a conseguire il risarcimento dei danni di guerra.

Ed è interessante — come si osserva nella relazione degli onorevoli Cavallari e Sansone — notare come questo riconoscimento abbia il fine di restaurare la ricchezza nazionale e l'efficienza produttiva. Ecco così affermato, nella nostra stessa legislazione, che l'interesse generale non può contrastare con l'interesse individuale, come abbiamo in precedenza rilevato.

Mi si dice che però noi siamo già tornati indietro, e che la legislazione del 1919 non è quella applicata in questo momento mentre si discute questo disegno di legge. Onorevoli colleghi, si, siamo tornati indietro, e precisamente nel 1940, ma con la legislazione fascista! Due sono i casi: o voi volete essere i continuatori della legislazione democratica del 1919, o volete essere i continuatori, gli assertori, i consacratori ed i peggioratori della legislazione fascista. Nemmeno il legislatore fascista intendeva forse disconoscere questo diritto soggettivo: nella legge 26 ottobre, n. 1543, difatti, è usata l'espressione « è concesso al danneggiato », invece dell'espressione « è riconosciuto il diritto al danneggiato ». Ma in altre leggi della stessa epoca, come la legge 28 settembre 1940, n. 1399, sempre in materia di danni di guerra, si legge un'espressione ancora diversa « È data facoltà al ministro delle finanze di disporre indennizzo... »; e in confronto a questa espressione, veramente e tipicamente discrezionale, può anche sostenersi che la legge n. 1543 del 1940 sui danni di guerra riaffermi il riconoscimento del diritto soggettivo. Ciò è tanto vero che, nonostante le oscillazioni della giurisprudenza, vi è stata la più alta giurisdizione del nostro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

paese — la Corte di cassazione a sezioni unite — che nel 1947 ha interpretato in questo modo la legge n. 1543 del 1940, ritenendo che l'articolo 1 della legge stessa riconoscesse un diritto soggettivo e non un interesse legittimo.

Sono poi sorti i noti contrasti: la decisione del 1947 del Consiglio di Stato, dovuta al suo presidente di allora, Rocco, affermò che si trattava invece di un interesse legittimo, ma è notevole che in quella decisione tutta l'argomentazione fondamentale si basi sul significato dell'espressione « è concesso al danneggiato », e che in quella decisione sia detto espressamente che in astratto sia senz'altro concepibile il diritto soggettivo dei danneggiati; che certo rappresenta la costruzione teoricamente più perfetta. Ma si trattava di interpretare la legge, e il Consiglio di Stato ha aderito alla interpretazione che ha ritenuto la più esatta, cui si è uniformata la Corte di cassazione, che con sentenza del 1949, sempre basata sul termine « concessione », ha confermato che la legge del 1940 riconosceva un interesse legittimo e non già un diritto soggettivo al risarcimento dei danni di guerra.

Tuttavia, queste oscillazioni dell'interprete devono far pensare che se anche in periodo fascista si potevano esprimere dei dubbi sulla volontà del legislatore, oggi, appunto perché questi dubbi sono stati espressi sulla detta formula, il legislatore — se è degno del nome di legislatore democratico — ha il dovere di adoperare delle formule precise e di adeguare la sua legislazione ai principi fondamentali della democrazia e della Costituzione riconoscendo che le pretese dei danneggiati sono meritevoli della migliore tutela.

È molto interessante vedere come nella relazione di maggioranza dell'onorevole Riccio si sia fatto uso del diritto comparato. Si dice: in Francia la legislazione sancisce questo principio, questo in Inghilterra, questo in Belgio, questo in America. Quindi — conclude la relazione Riccio — anche nei vari paesi democratici l'indennizzo è diversamente regolato, il che vuol dire che non è antidemocratico discutere della questione.

In questo modo di argomentare vi è però un elementare errore di impostazione. Nessuna delle legislazioni citate dall'onorevole Riccio sancisce un interesse legittimo invece di un diritto soggettivo. La Francia con la legge 28 ottobre 1946, come già nella legge 17 aprile 1919, riconosce che i danni certi, materiali e diretti, causati a beni mobili e

immobili in seguito a fatti di guerra in tutti i dipartimenti francesi e nei territori d'oltremare, danno diritto al risarcimento integrale. Io credo che non vi sia bisogno di illustrare questa formula per dimostrare il riconoscimento del diritto soggettivo del danneggiato.

Ed è notevole ricordare che il legislatore francese ha sentito il bisogno di premettere, alla solenne affermazione del diritto soggettivo una magnifica espressione, che oggi dovrebbe servire di modello al legislatore italiano, il richiamo a « L'eguaglianza e la solidarietà di tutti i francesi di fronte ai carichi di guerra ». Per raggiungere questo fine, è riconosciuto il diritto. Quel principio, cioè, che nessuno può disconoscere sia sancito anche nella Costituzione italiana, e che il Parlamento attuale discute però così stranamente e così inopportuno.

In Inghilterra, la legge del 26 marzo 1941, integrata con la legge 3 giugno 1943, sancisce il diritto dei proprietari dei fabbricati al pagamento integrale del costo dei lavori necessari per la ricostruzione e garantisce per i terreni un indennizzo corrispondente al deprezzamento della proprietà. Nel Belgio, la legge 1° ottobre 1947 sancisce il diritto ad un contributo obbligatorio dello Stato per le costruzioni e riparazioni; lo stesso diritto è riconosciuto in Olanda; egualmente avviene in America, dove vi è un apposito organismo, la *War's Damage Corporation*.

Ma l'onorevole Riccio fa riferimento alla diversa misura in cui questo diritto è riconosciuto. Onorevoli colleghi, abbiamo già chiarito questo equivoco: non è la misura parziale dell'indennizzo che fa degradare il riconoscimento da diritto ad interesse; qui si confonde la misura con la natura, si insiste in un equivoco giuridico che non può non essere rilevato.

Nell'interpretazione della legge del 1940 sono sorti dei dissensi che non dovrebbero sorgere in un paese progredito e democratico. È veramente strano che un danneggiato trovi una sentenza del supremo organo giurisprudenziale (che quindi dovrebbe fare stato almeno per la *auctoritas rerum similiter iudicatarum*) in cui si riconosce alla pretesa la natura di diritto soggettivo: tuttavia, in seguito a ricorso al Consiglio di Stato, questo si pronuncia affermando che trattasi invece di interesse legittimo; proponga ricorso, contro la decisione del Consiglio di Stato alla stessa Corte di cassazione a sezioni unite per far riaffermare la precedente tesi, e la Corte stessa, con una sentenza del 1949, rinneghi la precedente sentenza e dia ragione al Consiglio di Stato!

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

È evidente che oscillazioni di questo genere non fanno onore soprattutto al legislatore di un paese democratico, che permette, con formule equivoche, che ci si faccia beffa dei diritti e delle aspirazioni dei cittadini; in questo caso, di gente che soffre ingiustamente il disagio di una guerra, in modo superiore ad altri cittadini dello stesso paese.

Se questa contrastante interpretazione è stata possibile, se è stato possibile arrivare a due sentenze contraddittorie della Corte di cassazione a così breve distanza, è evidente che, caduto il fascismo, vi è un dovere categorico e imperativo per il nostro legislatore: quello di adoperare una formula che non permetta all'interprete soluzioni opposte. Talora è proprio l'interprete che si rende garante delle esigenze sacrosante della vita sociale e forza un po' la mano alla lettera del testo legislativo.

Abbiamo poi in Italia, oltre alla legislazione del 1919, un riferimento molto recente; e io credo che alla diligenza dell'onorevole sottosegretario esso non sarà sfuggito. La Corte di cassazione a sezioni riunite, con sentenza del 26 giugno 1952, n. 1908, ha affermato che la legge n. 10 del gennaio 1951 sulle requisizioni alleate, ex articolo 78 del trattato di pace, sancisce un diritto soggettivo del danneggiato e non un interesse legittimo. Ora che cosa è il danno subito dal privato a seguito di una requisizione alleata? È anch'esso più indirettamente, più mediamente, un danno di guerra. Il danno sofferto per la caduta delle bombe sulle nostre case è un danno di guerra immediato e diretto; ma il danno subito per le requisizioni degli eserciti alleati è anch'esso un danno di guerra, sia pure mediato ed indiretto. Ebbene, noi dovremmo avere questa strana sperequazione: cioè l'affermazione di una maggiore tutela per la pretesa del danneggiato dalle requisizioni alleate, cioè da un danno mediato ed indiretto, in confronto alla pretesa del danneggiato che ha visto la sua casa distrutta dalle bombe, cioè dal danneggiato in senso diretto ed immediato dagli eventi bellici. E perché si dovrebbe avere questa sperequazione? Perché nel nostro paese gli alleati hanno sentito il bisogno di far obbligo allo Stato italiano di riconoscere i danni derivanti dalle loro requisizioni, e in base a quest'obbligo lo Stato ha adoperato, nelle sue leggi, delle formule tali da consentire all'interprete di affermare l'esistenza di un vero e proprio diritto subiettivo. Dimodoché la nostra legislazione è arrivata a questo: che il legislatore quando deve compiere nulla più che un giusto riconoscimento di fronte a

milioni di sinistrati che attendono da sette anni il riconoscimento delle loro giuste pretese discute, oscilla e nega il diritto soggettivo; quando invece deve fare una legge in materia analoga ed in un certo senso minore, ecco che, soltanto perché è intervenuto il legislatore straniero, riconosce il diritto soggettivo e la maggior tutela delle relative pretese. La tradizione giuridica italiana è ridotta cioè, da questo Parlamento, a modellarsi sulle concezioni straniere, e a cercare in esse il senso di quella giustizia sociale che sembra avere smarrito!

Onorevoli colleghi, io mi domando perché non si vuol essere chiari nelle leggi. Perché si vuol fare una legge che costringa i danneggiati a chiedere all'interprete la carità del riconoscimento di una tesi, perché si vogliono adoperare delle formule che lascino in sospenso il problema, finché non intervenga la parola dell'interprete, perché ci si vuol nascondere nell'equivoco, nell'ombra, invece di essere chiari in questi riconoscimenti?

La tradizione italiana ha, nella dottrina, superato da tempo tutte queste concezioni. Assai prima del nostro legislatore, la tesi del diritto soggettivo dei danneggiati trovò riconoscimento e sostegno nell'opinione dei più grandi maestri italiani del diritto, quali Carrara, Pescatore, Scialoja, Ascoli, Carneletti, Polacco e Cogliolo.

La Commissione speciale ha, in fondo, riconosciuto questa esigenza, ma perché non fornire alle speranze legittime dei danneggiati un testo preciso, che non offra lo spunto a discussioni interminabili e a sentenze affermanti opposte decisioni? Abbiate il coraggio delle vostre azioni, onorevoli colleghi della maggioranza. Oppure volete lavarvene le mani come Pilato e lasciare la responsabilità di questo riconoscimento all'interprete, usando deliberatamente una formula equivoca? Un comportamento simile non sarebbe degno di un legislatore e tanto meno di un legislatore democratico!

Io vorrei concludere, onorevoli colleghi, coll'invitare il Parlamento italiano e il Governo a prendere una posizione chiara di fronte a questo angoscioso problema e vorrei concludere col ricordare le parole di una nobile figura di giurista e di uomo di Stato, le parole di Vittorio Emanuele Orlando che, Presidente del Consiglio nel 1919, osservava in occasione della legge sui danni di guerra: « Sarebbe vana ogni discussione circa codesto diritto al risarcimento dei danni. Né le nostre tradizioni giuridiche contrarie a codesto riconoscimento né le opinioni di eminenti statisti,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

come Cavour e Thiers, possono essere invocate a proposito, senza disconoscere da una parte l'evoluzione del diritto e dall'altra la natura eccezionale dell'immane guerra dalla quale l'umanità ora esce recandone spaventose tracce nelle sue ferite. A tempi nuovi e a nuove condizioni di cose corrispondono nuove norme di diritto ».

Questo fu detto nel 1919. Ma che dire ora, all'indomani di una guerra tanto più spaventevole e disastrosa, che ha colpito non solo i soldati al fronte, ma le masse dei cittadini inermi nelle loro case, e nella maniera più tragica? Alle dichiarazioni dell'onorevole Orlando, aggiungeremo un monito solo: che le conquiste effettuate per il progresso e per la giustizia sono pietre miliari nel cammino dei popoli, e di fronte ad esse non si torna indietro. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sallis. Ne ha facoltà.

SALLIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa legge, prima ancora che da ragioni giuridiche, sorge da ragioni morali e nazionali; e se le ragioni morali costituiscono un imperativo categorico, non diversamente deve dirsi dei motivi che stanno alla base della solidarietà nazionale, la quale, se vuol essere una concreta realtà e non un evanescente sentimentalismo, deve informare l'ordinamento giuridico dello Stato, considerato non solo come espressione della coscienza giuridica del popolo ma anche come soddisfazione delle aspettative dei cittadini e intelligenza da parte dei governanti delle aspirazioni della unità etnico-sociale italiana derivante dalla comunanza di stirpe, di lingua, di religione e di mentalità. Il sentimento nazionale si traduce, quando è necessario, in eroismo di singoli o di collettività, come avvenne nel Risorgimento del nostro paese, e si trasforma in solidarietà nazionale per i fini comuni che esso persegue. Ma strano sarebbe se proprio lo Stato, che politicamente e giuridicamente subietta la nazione, non tenesse conto, oltre che per ragioni etiche, anche per proprio interesse attuale e storico, delle esigenze e dello sviluppo della sua base etnica, morale e spirituale, che è costituita dalla solidarietà nazionale.

Questa considerazione, mentre non è sfavorevole all'accoglimento della tesi tendente ad affermare l'esistenza di un diritto subiettivo nella pretesa all'indennizzo, al risarcimento dei danni di guerra, e mentre ne convalida, anzi, la configurazione e la forza non meno che la tutela giurisdizionale, supera, d'altra parte, la nozione e dichiarazione

tecnica di un tale diritto, in quanto essa non consente, in modo assoluto, che lo Stato si esima dal giusto e doveroso risarcimento verso coloro che dalla guerra sono stati colpiti in modo non soltanto generico ma anche particolare e subiettivo.

La guerra, quando viene dichiarata dagli organi competenti dello Stato, non può non essere considerata formalmente guerra di popolo, anche quando sostanzialmente il popolo non l'avesse voluta. Troppo semplicistica sarebbe, ed anche troppo comoda, una teoria contraria, la quale sfocerebbe nella conclusione inaccettabile, e persino grottesca, che quando le guerre si vincono, anche se dichiarate da elementi irresponsabili, sono attribuite al popolo, che sarebbe e verrebbe liberato però da tale responsabilità, per attribuirle ai soli governanti, quando la guerra si perde.

Se di fronte a nemici e ad alleati noi possiamo anche affermare che l'ultima guerra fu una manifestazione unilaterale di una mente malata, non così possiamo dire ed affermare dinanzi agli italiani che sono stati danneggiati, certe volte terribilmente, dagli eventi bellici sostanzialmente non voluti. Noi dobbiamo essere, come legislatori e come rappresentanti della nazione, non solo comprensivi, ma fraterni. I pesi della guerra, che è un fatto collettivo, devono essere sopportati da tutto il popolo italiano, e non solo, e non di più, dai singoli danneggiati.

Sarebbe derisione e suprema ingiustizia il non considerare la situazione particolare di chi, a seguito dell'ultimo evento bellico, è stato ricacciato spesso nella più squallida miseria da uno stato di ricchezza o di onorata povertà. Non sarebbe umano, e, meno che mai, cristiano.

Comprendo troppo bene che, in linea di fatto e in linea finanziaria, non è possibile applicare in senso assoluto i principi della giustizia, dando a ciascuno l'equivalente del perduto.

Noi abbiamo, e dobbiamo avere, il senso del limite, che non è dettato da cattivo cuore o da cattiva volontà, ma che deriva purtroppo dalle nostre condizioni finanziarie.

Ma, premunendosi contro i bugiardi e gli speculatori che, quali corvi sinistri, approfittando delle immancabili incertezze conseguenti al disastro, esibiscono danni non subiti o subiti in misura molto minore, si deve essere aperti, larghi, generosi, sia pure in linea con le possibilità, con chi, senza mentire e con le prove credibili alla mano, denuncia esattamente e onestamente le disgrazie sofferte.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Il criterio di giustizia e di comprensione da me invocato non contraddice al sistema di graduare il risarcimento nel senso che si dia più al povero che al ricco, perché qui il rispetto matematico della proporzione dei danni subiti non sarebbe, oltre tutto, finanziariamente possibile, non consentirebbe di andare particolarmente incontro ai piccoli e non terrebbe comunque conto del fatto umano richiamato dalle peggiori condizioni economiche e sociali del danneggiato.

La definizione del danno bellico deve essere indubbiamente precisa, concreta, anche per evitare tentennamenti burocratici ed errori di interpretazione; ma tale definizione deve essere anche sufficiente e onnicomprensiva, in modo che tutti i casi degni e meritevoli vi siano compresi. In questo senso mi sembra assai opportuna la determinazione, contenuta nel sesto comma dell'articolo 3, diretta ad equiparare, alle forze armate, le formazioni volontarie regolari o irregolari, nazionali o alleate o nemiche, e, per i territori dell'Africa, le bande armate.

Il testo governativo deve ritenersi, ormai, superato dai risultati conseguiti dalla Commissione parlamentare speciale, la quale ha seguito un criterio più adeguato al caso e costituisce un indubbio progresso nella identificazione della sostanza viva dell'argomento.

Ritengo che la commisurazione dell'indennizzo e del contributo debba essere fatta con una visione maggiore e proporzionata ai danni subiti, sì che esso non sia e non appaia una elemosina, ma una giusta remunerazione. Lo stesso relatore onorevole Riccio prospetta, nella sua elaborata relazione, varie soluzioni anche per evitare sperequazioni.

Io penso che questa parte della legge, che è la più drammatica perché la più interessante, come quella che è diretta a rimarginare le ferite dei danneggiati, possa e debba essere riveduta, sia pure con oculata valutazione dei sacrifici richiesti allo Stato, sul quale è innegabile che gravino, in questo momento, pesi e responsabilità immani di natura economica, collegati con la progressiva e attuale realizzazione della giustizia sociale in vari settori. Ma la giustizia sociale deve valere anche per i danneggiati di guerra, onorevoli signori del Governo; anzi, vorrei dire, deve valere soprattutto per i danneggiati di guerra.

Vi sono casi che è necessario considerare con equità, con saggezza, con cuore. Bisogna evitare che tutta la massa dei beni domestici venga rimessa in discussione e in istruttoria per accertamenti da effettuarsi secondo i nuovi criteri. A parte che si tratta di ben

2.500.000 domande, bisogna ammettere il principio che per i danni ai beni previsti dalla lettera a) dell'articolo 4, per i quali sia stato fissato l'indennizzo relativo alla liquidazione prima della entrata in vigore della presente legge, sarà corrisposto un indennizzo pari alla cifra già fissata per la liquidazione, moltiplicato per il coefficiente 2 e decurtato degli acconti già percepiti. Nessun indennizzo dovrebbe essere corrisposto oltre il limite di un milione.

Si tratta, quindi, onorevoli colleghi, di non modificare la base di commisurazione, già effettuata con la liquidazione provvisoria, che è pur servita per la liquidazione degli acconti, e che corrisponde al danno accertato col sistema di valutazione complessiva stabilito dal sottosegretariato per i danni di guerra.

È giusto che in uno Stato bene ordinato, che si qualifica moderno, il concorso dello Stato debba avere anche una finalità produttiva sociale, ma è necessario e giusto che il concetto di produttività debba avere eguale applicazione, sia pure con le dovute cautele ed opportuni accorgimenti per impedire imbrogli, anche per coloro che hanno avuto l'encomevole coraggio di procedere alle riparazioni indipendentemente ed in attesa di provvidenze legislative favorevoli o più favorevoli.

La procedura per l'accertamento è pure essa assai delicata. Essa non deve essere defaticante, umiliante; e deve essere, soprattutto, rapida e giusta. Le istruzioni del ministro in applicazione della legge dovranno essere chiare, univoche e decise nei riguardi degli organi competenti e della loro funzionalità, sì che non avvenga, come spesso avviene, che la lunga attesa o la ingiusta e procrastinata decisione siano gravi quanto il danno subito.

A questo riguardo sono del parere che non può aversi procedura più sicura di quella che contempra il parere obbligatorio, e possibilmente vincolante, di una commissione tecnica bene strutturata e composta di funzionari e privati di indiscussa probità. La ricerca del giusto non può prescindere da un provvedimento che non affidi totalmente alle sole autorità attive dello Stato la determinazione del danno.

L'impostazione della soluzione in senso produttivistico e di ricostruzione nazionale impone non una valutazione gelida e globale dei bisogni, ma anche una valutazione che abbia un particolare riferimento alle zone depresse, la cui redenzione ed elevazione questo Governo, più di ogni altro nella storia del nostro Stato, ha in modo concreto ed organico posto a fondamento della sua politica. Non si

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

vogliono con ciò creare odiose disparità; ma, senza nulla togliere a chicchessia, si può e si deve sfruttare dell'occasione per logicamente raggiungere, anche in questo caso, risultati apprezzabili ai fini generali della ricostruzione e della graduale mitigazione della accentuata depressione di certe zone.

Del resto, qui io invoco, dal legislatore, non più di un coerente atteggiamento in relazione a precedenti ben noti nella stessa nostra materia.

È indubbio che sotto questo profilo il Mezzogiorno e le isole, e fra queste soprattutto la Sardegna, postulano un intervento statale più incisivo; e non si può non segnalare, per l'aderenza a questo principio, l'orientamento seguito, nella sua relazione, dall'onorevole Riccio.

Questo principio deve essere tenuto presente anche nei confronti delle città più disastrose che, come Cagliari, hanno visto reiteratamente le bombe cadere a grappoli e orribilmente accumularsi i danni. Per queste il trattamento da usarsi deve essere più accondiscendente e comprensivo per evidenti ragioni obiettive, prima ancora che per motivi sentimentali.

Una mozione votata dall'Associazione nazionale (apartitica) dei sinistrati di guerra, a conoscenza di noi tutti, indica e propone, a questo riguardo, soluzioni concrete e degne del nostro esame. Per questa e per altre questioni, l'Associazione nazionale sinistrati, di cui mi onoro di essere membro direttivo, rappresenta la voce di tutti i partiti, che in essa hanno piena cittadinanza, senza esclusione di alcuno.

Secondo me l'evento dannoso, per se stesso, non dovrebbe essere sufficiente in tutti i casi ad individuare l'entità del danno e a costituire l'indennità, poiché, in alcuni casi, si è avuto il danno prima e poi la beffa, entrambi derivati dalla guerra, mentre in altri casi si è avuto bensì il danno bellico, ma, anziché avere la beffa, si è fruito, proprio a causa della guerra, di una ripresa decisa e florida di lavoro e di relativi pingui profitti. La discriminazione può apparire praticamente difficile, ma un senso di giustizia non solo non la esclude, ma impone, in proposito, un opportuno oculato rigore negli accertamenti e nel risarcimento, sia a titolo di indennizzo, sia a titolo di contributo.

Il criterio, comunque, deve ispirarsi all'intendimento di favorire e di riabilitare gli operai ed artigiani, le piccole industrie, le persone e le famiglie più bisognose, senza per ciò minimamente deprezzare le altre situa-

zioni, che devono essere tenute nella dovuta considerazione non per spirito di indulgenza, ma di obiettiva giustizia.

Io mi rendo esattamente conto della grave obiezione che si può fare, non senza logica, a questa mia opinione, in quanto l'opposto criterio di consentire la corresponsione di contributi costantemente proporzionali alla entità dei danni meglio si inquadra nel concetto e nella concretezza di produzione collettiva e di ricostruzione del paese, che non sarebbero favorite da una limitazione alle possibilità applicative per i danni minori, per quei danni cioè e per quei beni che nel quadro dell'economia nazionale hanno, in fondo, minor peso; ma io ritengo che una formula possa trovarsi per assicurare comunque un meccanismo finanziario che tenga conto, con soddisfazione di tutti, di tutti gli elementi concorrenti. Già sono stati indicati, in proposito, da esperti qualificati, gli accorgimenti tecnici per soluzioni ragionevoli e tali da non aggravare l'onere finanziario dello Stato. Vedremo in sede di articoli quel che si può proporre.

Onorevoli colleghi, non saremmo onorati, e soprattutto onorati, se noi facessimo una legge che, in confronto ai precedenti in materia della nostra stessa legislazione, fosse più tirchia e più arretrata. Se questa legge organica, che finalmente viene alla nostra approvazione, sarà ulteriormente integrata e perfezionata nel testo della Commissione, noi avremo reso un servizio alla causa nazionale, allo sforzo produttivo del Governo e del popolo, e avremo adempiuto, soprattutto, ad uno dei più sacri doveri del nostro mandato parlamentare. *(Vivi applausi al centro e a destra).*

Risultato della votazione segreta.

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Disposizioni per l'estensione agli enti stranieri delle agevolazioni tributarie a favore delle liberalità a scopo di beneficenza, istruzione od educazione » (2465):

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	258
Voti contrari	116

(La Camera approva).

DISCUSSIONI. — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

e della proposta di legge:

ZANFAGNINI: « Estensione dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, ai cancellieri e segretari giudiziari provenienti mediante concorso dal ruolo degli aiutanti di cancelleria » (1277):

Presenti e votanti	374
Maggioranza	188
Voti favorevoli	340
Voti contrari	34

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Alicata — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Arata — Arcaini — Arcangeli — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Avanzini.

Babbi — Baglioni — Baldassari — Balduzzi — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basile — Basso — Bavaro — Bazzoli — Bellato — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Bernardi — Bernardinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Biagioni — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Bolla — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borioni — Bosco Lucarelli — Bottai — Bovetti — Breganze — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cagnasso — Caiati — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camangi — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappi — Capua — Cara — Caramia Agilulfo — Carignani — Caroniti Filadelfio — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Cassiani — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Cavinato — Ceccherini — Cecchini Lina — Cerabona — Cessi — Chatrian — Chiaramello — Chiarini — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Ciufoli — Clerici — Clocchiatti — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Concetti — Coppi Alessandro — Corbino — Corona Giacomo — Corsanego — Cortese — Costa — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta — Cuzzaniti.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Gerardo — Delle Fave — De Maria — De Martino Alberto — De Palma —

Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Mauro — Donatini — Driussi — Ducci.

Ermioni.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanfani — FaraHi — Farinet — Fascetti — Fassina — Federici Agamben Maria — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri — Pietta — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Garlato — Gatto — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geuna — Ghislandi — Giannini Olga — Giavi — Giolitti — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg.

Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

La Marca — La Rocca — Lazzati — Lecciso — Leone Giovanni — Lettieri — Lizier — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardo Ivan Matteo — Lombardi Pietro — Longhena — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifredi — Lupis — Luzzatto.

Maglietta — Malagugini — Maniera — Mannironi — Manuel-Gismondi — Manzini — Marabini — Marazza — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marchesi — Marconi — Marengi — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martuscelli — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino del Rio — Mattarella — Mattei — Matteotti Carlo — Mazza Crescenzo — Mazzali — Meda Luigi — Melis — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Mieville — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montanari — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Gerolamo Lino — Mùrdaca.

Natali Ada — Natta — Negrari — Negri — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nicotra Maria — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Olivero.

Pacati — Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Palazzolo — Palenzona — Parente — Pastore — Pavan — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capanò — Pesenti Antonio — Petrilli — Petrucci — Piasenti Paride — Piccioni — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Ponti — Puccetti.

Quarello — Quintieri.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Raimondi — Ravera Camilla — Reali — Repossi — Rescigno — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Riccio Stefano — Riva — Roasio — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rumor — Russo Carlo — Russo Perez.

Sabatini — Sacchetti — Saggin — Sailis — Sala — Salerno — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoa — Scotti Alessandro — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Simonini — Smith — Sodano — Spiazzi — Spoleti — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tambroni — Tanasco — Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Titomanlio Vittoria — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Trimarchi — Troisi — Trulli Martino — Truzzi Ferdinando.

Valsecchi — Veronesi — Viale — Vicentini Rodolfo — Viola — Vocino — Volpe.

Zaccagnini Benigno — Zanfagnini Umberto — Zerbi.

Sono in congedo:

Bettiol Giuseppe — Biasutti.

Conci Elisabetta.

De Caro Raffaele.

Foderaro.

Nitti.

Rivera.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Manzini. Ne ha facoltà.

MANZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo tutti compresi della responsabilità che grava sopra di noi nel varare questa legge, che è stata lungamente attesa da un numero stragrande di cittadini, e, diciamo pure, da una totalità di categorie di ogni classe, di ogni censo e con prevalenza delle categorie più diseredate, dato il numero veramente imponente dei piccoli sinistrati di guerra. Siamo tutti compresi della responsabilità che grava su di noi di fronte all'attesa di questa massa di cittadini, che è stata sin qui delusa nella sua ansietà di ricostruzione e di reintegrazione dei danni subiti. E mentre da un lato ci preme l'ansia di corrispondere il più ampiamente possibile al diritto e ai bisogni di questi cittadini, dall'altro siamo presi anche

dal pensiero della responsabilità di non porre ulteriori incagli al varo di questo provvedimento, che è già stato oggetto di così laboriosa, difficile e contraddittoria elaborazione. Anzi, da questo punto di vista abbiamo ascoltato qui punte polemiche che non possono aver lasciato indifferente il nostro spirito e che qualche volta sono state anche caricate dalla passione di settore e dalla passione di parte.

Nessuno di noi intende diminuire il senso di rammarico per il grave ritardo intercorso per l'approvazione di un provvedimento che doveva essere fra i primi nel processo di ricostruzione e di resurrezione della nostra nazione. Tuttavia ci sembrerebbe anche ingiusto, che trascurassimo non solo le ragioni di merito, che hanno potuto rendere così laboriosa la elaborazione del progetto legislativo, ma anche quelli che sono stati gli interventi di fatto operati dal Governo.

Nella relazione di minoranza è stato prodotto un elenco di successivi interventi, delle contraddittorie fasi di trapassi e dei vari progetti che si sono affacciati alla ribalta della Commissione e del Parlamento, quasi una storia dolorosa (anzi vedo che nella relazione del collega Cavallari si dice « dolorose storie »). Tuttavia, se vogliamo non soggiacere ad un senso di accoramento, di scoraggiamento di fronte a questa elencazione apodittica, dobbiamo anche rilevare (perché qui nessuno lo ha messo in luce) che nella relazione di maggioranza vi è un altro elenco, un elenco dei provvedimenti che sono stati assunti per interventi parziali, ma che riguardano una sistemazione complessiva. Se un rimprovero si può fare alla nostra attività di legislatori, il rimprovero è di avere abbondato in questi interventi parziali, di esserci polverizzati nel particolare, senza invece convergere i nostri sforzi sopra un testo unico, sopra questa legislazione di insieme di cui il paese ha così intensamente bisogno.

Se riguardiamo questo elenco degli interventi che già sono stati operati nel settore dei lavori pubblici, in quello dell'agricoltura, in quello della marina mercantile, in quello dei trasporti, in quello dell'Africa, in quello del tesoro, ecc., noi vediamo che ben 22 provvedimenti, sui 32 elencati, risalgono dal 1944 in poi, cioè dall'avvento del governo democratico. E se andiamo a considerare le cifre complessivamente impiegate nei bilanci per sopperire alle esigenze di questi interventi, calcolando una media di 40 miliardi annui (51 miliardi nel 1951 e 41 per il 1952) per 8 anni (dal 1944 al 1952), noi abbiamo 320

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

miliardi devoluti al processo di ricostruzione, agli indennizzi, ai contributi per danni di guerra.

Siccome dai calcoli complessivi si fanno risalire i danni globali sui 2.000 miliardi (2.500 miliardi secondo l'onorevole Cavallari), non dobbiamo dire nemmeno di essere stati completamente inoperosi o di avere accantonato questo problema così urgente dal punto di vista umano, politico, della equità; ma, semmai, di avere fatto una distribuzione che non è stata tempestiva, adeguata, come era doveroso, all'urgenza di questi bisogni.

Vi è quindi anche una voce attiva, non vi è solo una voce passiva. E questo è necessario per stabilire un certo equilibrio, dato lo scambio di punte polemiche nella nostra discussione, punte polemiche che tendono talvolta ad accentuarsi per evidenti fini politici.

Noi dobbiamo dichiarare, inoltre, che di fronte al complesso globale dei danni quali si presentano, questa voce attiva non è nemmeno trascurabile. Quello che possiamo dire e dobbiamo riconoscere è che vi è un diritto primizio, un diritto di precedenza, un diritto umano inalienabile, che si pone prima (o contemporaneamente) dell'opera sia pure di giusti, sacrosanti interventi sociali (come sono stati quelli delle costruzioni *ex novo*; degli interventi per le opere di progresso sociale, ad esempio la Cassa per il Mezzogiorno, i piani per le ricostruzioni edilizie): questo diritto è rappresentato dalla urgenza di provvedere per coloro che erano rimasti danneggiati non in quello che non c'era, ma in quello che già esisteva.

Il rimprovero che mi sono sentito fare nelle diverse assemblee di sinistrati (perché io mi occupo di una piccola associazione di sinistrati di guerra) è stato questo: voi avete costruito case per quelli che non le avevano e non avete ricostruito le nostre case, che noi già avevamo e per le quali avevamo il diritto di vedere assegnate quelle provvidenze, affinché il nostro focolare fosse ricostruito.

Questo il rimprovero che effettivamente ci possiamo muovere, e dobbiamo fare il massimo sforzo affinché la legge che andiamo a varare corrisponda il più possibile, o il meno male possibile, alle esigenze sacrosante, imperative, improrogabili, dei sinistrati di guerra.

Detto questo, e avvertita questa urgente necessità, credo che sarebbe vano, qui, rispondere a disquisizioni sul tema giuridico, concettuale, dottrinario, che ho sentito fare, con accenti persino drammatici, poco fa

dall'onorevole Martuscelli, al quale pur riconosco esimia competenza. Se ci abbandonassimo a disquisizioni di natura dottrinaria non finiremmo più, e non so fino a che punto, allo stato in cui ci troviamo della legislatura, questo sarebbe utile ai fini che ci proponiamo.

Mi permetto solo di rilevare (come ha detto l'onorevole Sallis e come hanno ripetuto altri colleghi della maggioranza e della minoranza) che a noi sarebbe certamente apparsa più logica l'accettazione del principio del diritto soggettivo, che non quello dello interesse legittimo.

Noi comprendiamo le ragioni per cui si è posta una barriera all'accettazione di quel principio; crediamo di cogliere, soprattutto noi deputati della maggioranza, un triplice ordine di preoccupazioni.

Vi è innanzi tutto la preoccupazione di natura finanziaria. In questo ultimo atto, in questa fase, che non si era avverata dopo la prima guerra mondiale in modo così ampio come avviene oggi, io capisco come il ministro del tesoro, che ha sostenuto con tanta energia e con tanta coerenza una linea di protezione monetaria, possa apparire, su certe posizioni, un po' troppo rigido. Ma nessuno misconosce questa solidità della moneta come elemento veramente fattivo di una ricostruzione economico-sociale.

Capisco, dicevo, questa preoccupazione, e capisco gli argomenti che vengono addotti, quando si dice: in fondo, anche se diamo di meno ai danneggiati di guerra, in compenso diamo loro un qualche cosa di sicuro, cioè una moneta relativamente stabilizzata, che resterà, nel futuro, sulle sue posizioni; perché, se noi dessimo l'illusione di varare provvedimenti che soddisfino largamente l'attesa, l'ansia dei bisognosi, e questi, poi, venissero depauperati del progressivo slittamento della moneta, in pratica architetteremmo una beffa, e non daremmo un vantaggio.

Capisco questo ordine di idee, e non è questo il momento per diffondermi su esse. Però, mi pare che non si possa respingere il concetto che, in questo caso, essendo la disponibilità monetaria coinvolta nell'investimento, cioè volta alla creazione di altri beni, non vi è questo pericolo di inflazione. Dico questo così, a lume di naso, perché il pericolo d'inflazione non vi è, quando investiamo il danaro in ricchezza nazionale e in massa circolante. In questo caso, noi investiremmo il contributo, essendo l'elargizione dello stesso condizionata al suo investimento, essendo, cioè, condizionata a un criterio produttivo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Comunque, capisco questa preoccupazione e capisco anche la seconda, cioè quella del fantasma, dello spettro costituito dai milioni di cittadini che farebbero causa allo Stato; come comprendo la terza preoccupazione, di dover intervenire in casi di calamità naturali, per cui, allorché si verifichi un'alluvione, tutti i cittadini vadano a chiedere il risarcimento integrale.

Capisco tutte queste preoccupazioni, però a me sembra che anche questo diritto può essere condizionato dalla sua enunciazione legislativa, può essere limitato, può essere protetto. Non pensavo che queste preoccupazioni dovessero costituire, per noi, un motivo di minorità rispetto a legislazioni passate e rispetto alle legislazioni di tutti gli altri paesi europei. (*Interruzione del deputato Stuardi*)

Comunque, non intendo diffondermi su questo punto. Intendo solo dire che premesso ciò, è urgente che noi, con gli opportuni miglioramenti, cerchiamo di far giungere in porto questo provvedimento, perché sarebbe errore grave rimettere in discussione tutti i criteri ispiratori del progetto stesso e ritornare in alto mare.

D'altronde, il progetto presenta senza dubbio degli aspetti positivi. Ho inteso poc'anzi fare dall'onorevole Martuscelli una lunga diatriba. Egli ha preso come punto di partenza, tra l'altro, il testo governativo, ma non mi pare che abbia tenuto conto del testo della Commissione. Infatti, mi permetto di far rilevare che, nel testo della Commissione, la famosa frase dell'articolo 1 del testo governativo, che dice: « Ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana sono concessi ecc. » è stata modificata con l'altra: « Ai cittadini italiani ed agli enti e società di nazionalità italiana sono corrisposti, con le modalità e nei limiti previsti dalla presente legge, indennizzi o contributi, ecc. ». Evidentemente « sono corrisposti » è una espressione ben diversa da « sono concessi », in quanto la prima espressione si avvicina al concetto del diritto, vi è quindi per lo meno un'attenuazione di quella che è stata qui definita come una concessione umiliante. Qui si dice che gli indennizzi o i contributi « sono corrisposti », sia pure in determinati limiti, e quello che interessa soprattutto ai sinistrati non è tanto le disquisizioni di sottile dottrina giuridica, quanto la certezza di ricevere il risarcimento.

In altre parole, il fatto di non avere il riconoscimento del diritto soggettivo non deve significare non poter avere la certezza di otte-

tere il risarcimento dei danni di guerra. Questa è la vera preoccupazione. E quando io ho partecipato ad assemblee e a riunioni, in sostanza, le domande che sono state rivolte dai sinistrati di guerra, non sono state tanto di ordine cerebrale o giuridico, quanto di ordine pratico, e cioè, essi si sono preoccupati, se lo Stato paga, quando paga (ed è questa la domanda più pressante) e quanto paga. Queste sono le tre domande fondamentali. Ora, poiché il progetto prevede il pagamento in misure non trascurabili, che vanno da un minimo ad un massimo, a me pare che le preoccupazioni dei sinistrati non debbano più sussistere, anzi, queste norme devono dar loro un senso di soddisfazione e di tranquillità. Che cosa ci può dare la certezza che l'impostazione attuale dell'interesse legittimo che ispira la legge, la quale tiene presente un criterio limitativo da un lato e un criterio produttivistico dall'altro, possa soddisfare le giuste aspirazioni dei sinistrati di guerra? Che cosa può dare questa sicurezza? Io dico subito, e al riguardo sono state fatte proposte pratiche, e mi faccio espressione di questi voti, che questa certezza potrà esser data, se nella legge sarà stabilito il *quantum* annuo che per un certo numero di anni sarà corrisposto come risarcimento dei danni di guerra. Questa è la prima delle proposte che noi dobbiamo fare, perché, al punto in cui noi siamo giunti, è necessario stabilire questo *quantum* e non lasciarlo all'arbitrio dell'amministrazione. In tal modo, non si potrà accusare lo Stato di non sentire la dovuta solidarietà per i sinistrati di guerra, come talvolta si dice. Certo sarebbe assai comodo per un governo, dal punto di vista politico, dare il massimo. Non credo che vi sia un governo, un partito che abbia il piacere sadico di non dare. Si sa che il non dare non crea popolarità. O si ritiene che il politico non abbia quel minimo di cervello per capire il riflesso sociale e politico del suo intervento oppure si deve dichiarare che vi è altra ragione; potrà essere sbagliata, ma è una ragione non disprezzabile e nobile, che ferma il politico anche sulla via del facile successo, dinanzi al concetto di una maggiore responsabilità, della difesa globale della finanza e dell'economia nazionale.

Non si può dire che in questo non vi sia una preoccupazione. Quando si potrà riconoscere che questo non è uno Stato, che dà, così, per fare l'elemosina, ma che si impegna veramente a dare, stabilendo, anzi, dei limiti, entro i quali si impegna ad essere operante, anche il sinistrato non avrà più quella

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

preoccupazione, che oggi noi sentiamo e che deriva — dobbiamo riconoscerlo — anche dall'esperienza del passato. Sappiamo come leggi ottime, quali quelle della ricostruzione agricola, siano, purtroppo, carenti dal punto di vista dei finanziamenti. Cosicché, nella zona emiliana abbiamo settemila contributi già dati per la ricostruzione, mentre ne abbiamo altri 11 mila che ancora attendono; il che, naturalmente, costituisce una scarsa, mediocre applicazione di una legge, che pure è ottima.

Quindi, noi intendiamo garantirci in questo: che sia stabilito nella legge quella che sarà, per un certo numero di anni, la cifra stabile annua, la quale possa farci presumere che nel ciclo di 30 anni si fronteggerà la situazione; con una tassativa disposizione di legge, quindi, il potere esecutivo sarà impegnato, per un certo numero di anni, allo stanziamento di queste somme per il risarcimento dei danni.

Mi sembra che questo costituisca una contropartita, la quale, se non arriva alla soddisfazione del riconoscimento del diritto soggettivo, garantisce, però, che l'interesse legittimo non è una vana parola o una parola affidata alla sorte fluttuante dell'andamento economico annuale, ma è parola impegnativa, che già vincola, rispetto alla massa dei sinistrati, Governo e paese.

L'altro punto — che è stato giustamente già rilevato e che credo necessario ricordare, come integrazione di questa garanzia da dare ai sinistrati — è quello dell'assistenza giurisdizionale. È questo un punto delicatissimo. È vero che l'intendenza di finanza, investita dell'istruttoria e della conclusione di essa, sarà integrata da queste commissioni tecnico-amministrative, che devono rapidamente, con la maggiore obiettività possibile, determinare l'entità dei danni. Però, anche qui il sinistrato non si sente sufficientemente tutelato, quando l'istruttoria e la procedura si svolgono in quel segreto, che non gli permette di far valere le proprie ragioni, per quel che riguarda i dati di fatto obiettivi. Quando si parla di diritto soggettivo, si intende, appunto, che, trattandosi di diritto, il singolo ha facoltà di adire al magistrato, di fare una causa e di essere difeso; mentre, nelle forme attuali, egli può ricorrere soltanto quando vi è eccesso di potere oppure imperfezione di carattere formale.

Questo è un altro punto, che credo debba essere esaminato in sede di emendamenti. So che è questione molto delicata, perché, se diamo a queste commissioni poteri non soltanto consultivi, ma anche deliberativi — si dice — si forma una specie di magistratura.

Credo che questa difficoltà non sia insuperabile. Esistono dei precedenti. Quello che noi dobbiamo garantire al sinistrato è il diritto al contraddittorio, ad una assistenza; perché qui siamo in materia nella quale bisogna stabilire l'effettiva entità dei danni subiti da certi beni, se veramente questi esistevano, ed in che stato erano al momento della distruzione. Quando queste informazioni vengono assunte da organi estranei, che non sono strettamente in collegamento con l'interessato e si possono basare anche su affermazioni generiche o su errori di fatto, è giusto che il sinistrato possa contestare l'errore o la cattiva informazione e fornire la prova contraria. Questo concetto garantirebbe al sinistrato un diritto e non lo farebbe sentire — come è stato detto in quest'aula — un uomo che aspetta dall'alto la grazia sovrana; il sinistrato avrebbe, di fronte allo Stato, quella parità giuridica che è la sostanza della democrazia e che rappresenta la conquista del cittadino di fronte allo Stato e, soprattutto, il regno di quella giustizia che è il fondamento dell'ordine.

Un'altra osservazione che mi permetto di fare, e che rientra in quelle proposte di integrazioni che permetteranno di rendere la legge più rispondente all'attesa del cittadino, è quella che riguarda il contributo per coloro i quali hanno già ricostruito. È stato già detto che bisogna convincersi che coloro i quali hanno avuto il merito di ricostruire subito, esponendosi a dei rischi, non debbono essere puniti dandosi loro meno di quanto viene dato a quelli che non hanno ricostruito.

Ho visto che è stato proposto un emendamento all'articolo 46, nel senso di sostituire all'espressione generica « beni », l'altra: « beni immobili ». Anche su questo punto credo che si debba rivedere il concetto della legge, perché noi dobbiamo andare incontro a coloro che hanno avuto la fede, il coraggio, l'energia e lo spirito di sacrificio di ricostruire. Non illudiamoci che sia gente che ha ricostruito perché aveva sovrabbondanza di mezzi. Questo potrà anche essere accaduto per certi settori industriali, che sono mossi dalla cupidigia del lucro immediato, ma in gran parte si è trattato di tanta povera gente che era oppressa dalla necessità improrogabile di rimettere in piedi il piccolo negozio, la modesta abitazione o la piccola azienda artigianale. È questo lo spirito tipicamente italiano, che ha fatto del nostro un popolo così carico di energie, da saper superare le più gravi traversie e i più duri disastri, mettendosi subito all'avanguardia nella ricostruzione. Oggi non dobbiamo punire questa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

gente perché ha ricostruito. Adottiamo delle garanzie, cerchiamo di individuare obiettivamente — con le perizie del genio civile — quali somme sono state investite nella ricostruzione, ma non puniamo questa gente che ha dimostrato tanto coraggio.

Inoltre, deve essere facilitato e reso operante il finanziamento attraverso gli enti di finanziamento. Ho visto, per ciò che riguarda la seconda giunta, che la difficoltà vera è quella di rendere operanti questi finanziamenti e di avere la certezza e la prontezza della loro disponibilità, in modo che l'interessato non debba lungamente aspettare e veder frustrate le sue energie, la sua speranza, la sua volontà. Credo che anche a questo proposito dovremo studiare degli emendamenti che tecnicamente ci consentano di raggiungere questo scopo e di far sì che questi istituti possano intervenire.

Non è il caso di dilungarci su altri aspetti della legge, perché ciò sarà possibile fare nel corso della discussione dei singoli articoli. Pur partendo da un voto dalla visuale molto più ampia, in tema di risarcimento dei danni di guerra, ritengo che possiamo dichiararci soddisfatti di questa legge, se essa sarà opportunamente migliorata e sollecitamente approvata. Infatti, quello che conta oggi è di approvare lo strumento. Naturalmente, non dobbiamo varare uno strumento che sia inadeguato al punto da essere repellente alle necessità, ma che, nell'orbita dei concetti generali che presiedono la politica economica e finanziaria dello Stato, si avvicini il più possibile a questo imperativo di giustizia, di equità e di solidarietà nazionale.

Io concludo dicendo che parlo a nome di una delle regioni d'Italia che ha maggiormente diritto a questo intervento e a questo riconoscimento. Qui un po' tutti hanno fatto l'evocazione sentimentale degli aspetti localistici, e tutti hanno ragione, perché l'Italia, purtroppo, per tre quarti è stato il proscenio di un dramma che lascia ancora così gravi le stimmate sulle cose e sulle persone. Ma nessuno, credo, potrà dirci che esageriamo se affermiamo che sulla linea gotica vi è la concentrazione delle sofferenze; vi è la situazione più drammatica delle distruzioni che si sono protratte per mesi e per anni, essendo diventata una zona di fronte di combattimento. Per cui, se trovo legittima e giustissima quella che è la discriminazione fra nord e sud sotto certi aspetti (per quanto anche qui bisognerebbe fare un'ampia discussione sull'indirizzo industriale, sul valore monetario di allora, sulla credibilità di una ricostruzione fatta mentre

ancora durava la guerra, discussione che non è il caso di fare), credo che altrettanto giusto sia riconoscere che coloro che sulla linea gotica hanno subito il massimo delle distruzioni debbano essere presi in considerazione, soprattutto con quell'aumento di provvidenze in favore dei piccoli e piccolissimi sinistrati, categoria questa meritoria, silenziosa, che è stata veramente la linfa anche della ripresa nazionale; che ha obbedito all'imperativo dell'amor di patria con il suo spirito di sacrificio e col suo spirito di adattamento a tutti i disagi della realtà. Questo non deve essere un motivo per abusare di queste virtù o per punirle, ma deve essere l'occasione per premiarle, per consolidarle con l'intervento ampio della legge.

Mi auguro che anche per la nostra regione, attraverso questi miglioramenti della legge, possa finalmente venire l'alba di una giornata nuova, dove, accanto alle grandi opere per la ricostruzione (che sono state il merito di questi anni di politica coraggiosa e sociale), accanto ai grandi viadotti, agli stabilimenti, ai gruppi di case dell'edilizia popolare, si possa vedere risorta l'umile casa smozzicata sulla collina, dove ancora le alberature bruciacchiate segnano le tracce distruttive dei proiettili della guerra, e si possa vedere risorta, lieta, risonante di vita la nostra terra, la nostra regione, il nostro popolo, il più umile e il più modesto, nel segno della giustizia, dell'equità e della solidarietà nazionale. (*Vivi applausi al centro e a destra — Congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Modificazioni al codice di procedura penale ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione sul risarcimento dei danni di guerra.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Pietro Amendola. Ne ha facoltà.

AMENDOLA PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

in questo dibattito non vuole avere lo scopo di appesantire la discussione. Infatti io credo che preme a noi tutti, o almeno a quanti di noi — certamente la maggioranza di quest'aula — abbiano sposato sinceramente la causa dei danneggiati e dei sinistrati di guerra, che questa legge vada finalmente in porto al più presto, dopo ben 7-8 anni di aspettative deluse da parte di circa 3.200.000 nostri concittadini danneggiati e sinistrati. Preme, cioè, a noi che si arrivi al più presto all'ultima tappa, al traguardo finale di questa legge nell'altro ramo del Parlamento, al Senato della Repubblica. D'altra parte, chi più chi meno, questo problema doloroso lo conosciamo tutti e per merito — dobbiamo onestamente riconoscerlo — principalmente dell'associazione dei sinistrati e danneggiati di guerra, alla cui battaglia appassionata, tenace, infaticabile dobbiamo se questo problema è stato dibattuto e chiarito con dovizia di informazioni davanti all'opinione pubblica e soprattutto davanti a noi parlamentari e al Governo; alla quale dobbiamo anche se oggi — tardi, ma meglio tardi che mai — siamo arrivati a discutere questa legge, la quale costituisce un riconoscimento, limitato, parziale, insoddisfacente quanto si voglia, ma indubbiamente un primo riconoscimento che soltanto qualche anno addietro era follia sperare, della giusta causa dei sinistrati e danneggiati di guerra.

Non intendo, come dicevo, appesantire la discussione, premendo a tutti quanti noi che si passi al più presto alla discussione degli articoli, vale a dire ad una discussione più approfondita di merito sulle singole questioni che formano il grande problema dei danni di guerra. Ma credo che occorra arrivare a questa discussione degli articoli avendo, però, ben fissato in anticipo i principi generali a cui debba esser via via informata la soluzione delle singole questioni che si presenteranno in sede di discussione degli articoli.

Dobbiamo cioè in sede di discussione generale rimuovere gli ostacoli che ci ingombrano il cammino: se questo non facessimo, arrivati alla discussione degli articoli saremmo ancora al punto di partenza, e dovremmo in quella sede dare una battaglia serrata ed aspra, non potendo noi, ed io so di interpretare non soltanto il sentimento ed il pensiero dei miei colleghi di gruppo, ma anche quello di numerosi altri di tutti i settori della Camera, non potendo noi assolutamente tollerare che passi una legge simile nei termini nei quali è stata presentata ed è poi stata

modificata dalla Commissione (che indubbiamente ha migliorato l'originario disegno di legge), perché — riconosciamolo apertamente — questa legge non è che un aborto di legge, è una legge inaccettabile da parte della grande massa dei 3 milioni 200 mila sinistrati e danneggiati del nostro paese. Ho quindi preso la parola, non per rinnovare tutte le argomentazioni e considerazioni di carattere generale già sviluppate da altri colleghi a sostegno della necessità di modificare profondamente il disegno di legge, ma per sottolineare la particolare situazione del Mezzogiorno nei confronti di questo grande problema. Io sono stato spinto a parlare in questo senso, non solo dalla mia condizione di deputato meridionale, ma dal fatto di aver partecipato domenica scorsa, nella mia città di Salerno, ai lavori del convegno nazionale dei danneggiati e sinistrati di guerra, svoltosi appunto alla vigilia di questa discussione per ribadire ancora una volta le fondamentali rivendicazioni della grande categoria interessata. Io ho seguito attentamente quei lavori, ho fatto tesoro delle conclusioni che ne sono state tratte ed ho creduto di prendere impegno, a nome dei pochi parlamentari presenti e anche di tutti gli assenti, per quanto non mi sia stato conferito nessun mandato specifico, di farmi portavoce in quest'aula di quelle rivendicazioni che sono state consacrate in una mozione votata all'unanimità dai partecipanti al convegno stesso.

E allora, signor Presidente, onorevoli colleghi, per venire alla sostanza del mio intervento, credo che bisogni innanzi tutto riaffermare una premessa: quali sono a nostro avviso le finalità che dovrebbe realizzare una legge sui danni di guerra? Ebbene, queste finalità non possono non consistere che nell'applicazione di due grandi principi: il principio della solidarietà nazionale, il principio della ricostruzione nazionale.

Principio della solidarietà nazionale, finalità della solidarietà nazionale: ciò sta a significare che noi dobbiamo partire da questa premessa, che deve essere un punto fermo, un caposaldo: che è giusto che non soltanto su una parte di cittadini — 3.200.000 nostri concittadini — ma su tutti i cittadini e quindi per essi, per la collettività, sullo Stato, che è espressione della collettività nazionale, ricadano ugualmente e proporzionalmente quelle che sono state le conseguenze della guerra, di quella guerra — si noti bene — non voluta dalla stragrande maggioranza del popolo italiano, ma voluta soltanto o comunque accettata soltanto da un'esigua minoranza, quel-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

l'esigua minoranza che allora impersonava, incarnava lo Stato italiano.

È giusto cioè che le spese della guerra, le spese della sconfitta, il costo di questa calamità non voluta dalla grande maggioranza del popolo italiano non venga addossato soltanto a una parte del popolo italiano, ma venga ripartito ugualmente e proporzionalmente su tutti i cittadini italiani e, per essi, ricada sullo Stato.

Non sono quindi ammissibili assolutamente e credo ripugnino anche a quel senso romano del diritto e della giustizia di cui i governanti e i colleghi della maggioranza amano spesso e volentieri parlare in quest'aula e nei pubblici comizi, discriminazioni assurde, odiose, fra danneggiati e danneggiati, fra zona e zona, fra regione e regione del nostro paese, di questa unica Italia, perché siamo tutti quanti italiani da un capo all'altro della penisola, dal nord al sud; come non sono parimenti ammissibili discriminazioni egualmente odiose ed assurde fra danneggiati per una categoria di beni e danneggiati per un'altra categoria, fra danneggiati che hanno ricostruito e danneggiati che non hanno ricostruito.

Ebbene, occorre allora seguire esattamente il cammino opposto a quello che il disegno di legge governativo ha seguito, disegno di legge che ha invece appunto consacrato a più riprese tutta una serie di odiose ed assurde discriminazioni e sperequazioni fra italiani e italiani.

Il secondo principio da applicare è, come ho detto, quello della ricostruzione nazionale.

Se dobbiamo attuare doverosamente il risarcimento dei danni di guerra, che realizza quell'elevata finalità della solidarietà nazionale che è opera di giustizia, pur tuttavia, in Italia, nell'anno di grazia 1952, non possiamo concepire questa giustizia come un lusso, bensì dobbiamo concepirla come una necessità, nel senso che il risarcimento dei danni di guerra (se non vogliamo che quest'opera di giustizia sia un lusso o uno sperpero delle magre risorse del nostro erario) deve consentire il ripristino effettivo del bene danneggiato o distrutto o dell'attività economica annullata o gravemente menomata dall'evento bellico. Si ripristini il bene, sia mobile sia immobile, ma affinché queste attività economiche ripristinate rientrino nel circuito produttivo.

Illogica quindi, è — a nostro avviso — l'alternativa fra un indennizzo, praticamente a fondo perduto, e il contributo per la ricostruzione. L'indennizzo a fondo perduto, a nostro avviso, non è altro che una elemosina,

una carità, una manciata di lenticchie o di fave, che poi non porterà alcun frutto o scarsissimo frutto ai fini dell'incremento della produzione e della ricostruzione nazionali.

Ma questa illogicità apparente si appalesa poi quanto mai logica quando il contributo (l'altra alternativa), che comporta l'obbligo del reimpiego ai fini della ricostruzione, è così irrisorio che si riduce (come più volte la categoria interessata ha proclamato altamente) ad una vera e propria beffa. Si dà 10, ma con l'obbligo che — e non si sa come — si cacci dalla propria tasca il restante 90, poiché tanto occorre perché in aggiunta al contributo si possa ripristinare il bene danneggiato o distrutto o l'attività economica annullata o menomata dall'evento bellico. E poiché è ben difficile che qualcuno possa avere questo 90 in tasca da tirar fuori, praticamente non si tratta di un'alternativa, di una scelta. È una scelta per modo di dire, è una scelta obbligatoria: il sinistrato ha il coltello alla gola e non c'è che l'unica soluzione, per causa di forza maggiore, di accontentarsi dell'indennizzo, cioè di quella elemosina, di quella carità che — per l'erario — è una spesa improduttiva.

Quindi le due finalità non sono state realizzate in questo disegno di legge. Ciò appare con evidenza addirittura clamorosa allorché si guardi alla situazione del mezzogiorno d'Italia per l'importantissimo settore dei danni all'industria, e si guardi la situazione del mezzogiorno d'Italia alla vigilia della guerra comparativamente alla situazione del nord d'Italia. Non voglio fare questioni campanilistiche, questioni di sud contro nord; noi di questi settori mai e poi mai ne abbiamo fatte, né in aula né nel paese. Ma non posso fare a meno dal porre certi raffronti, perché se non vogliamo fare delle questioni campanilistiche però non possiamo assolutamente tollerare e sopportare che il mezzogiorno d'Italia, tanto grande e tanto martoriato, abbia un trattamento sperequato, un trattamento discriminatorio negativamente nei riguardi di altre regioni del nord d'Italia.

Ebbene, sulla base di notizie che certamente l'onorevole sottosegretario e gli onorevoli colleghi, che hanno seguito più da vicino questa legge e questo problema, conoscono, ma che io penso sia opportuno portare in questa discussione perché vengano consacrati negli atti ufficiali della Camera, abbiamo che, stabilito, alla vigilia della guerra, un potenziale industriale 100 nel nord e 20 nel sud d'Italia, i danni di guerra incisero nel nord per un 12,40 per cento, mentre

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

nel mezzogiorno d'Italia incisero per ben il 28 per cento, cioè nella misura di un terzo circa di quello che era il potenziale industriale meridionale. Ma nel nord, dove fu applicata la legge del 1940, dove quest'ultima ebbe efficacia fino al termine della guerra, i danni arrecati alle industrie furono risarciti per oltre la metà, per oltre il 6 per cento di questo 12,40 per cento, mentre nel mezzogiorno d'Italia, in conseguenza di quella famosa e famigerata circolare più volte ricordata che sospese l'applicazione della legge del 1940, nessun risarcimento fu accordato alle industrie meridionali; e nessun risarcimento a tutt'oggi è stato accordato alle industrie meridionali.

Per cui, a prescindere da altri fatti poi susseguitisi, perché è stata come una catena nel senso che una disgrazia ha tirato appresso altre disgrazie, a prescindere da altri fatti e da altre considerazioni, dicevo, soltanto sulla base dei danni di guerra, partiti da quel potenziale industriale 100 per il nord e 20 per il mezzogiorno d'Italia, si è avuta, tenendo conto dei risarcimenti accordati al nord e non accordati al sud, una situazione per cui il potenziale del nord era sceso a 94-95 punti partendo dall'indice 100, mentre il potenziale del sud era sceso a 14 punti, partendo dall'indice 20. Per cui il rapporto esistente fra le industrie settentrionali e le industrie meridionali, che prima della guerra era di 100 a 20, cioè le industrie meridionali rappresentavano un quinto rispetto al potenziale dell'industria settentrionale in conseguenza dei danni di guerra, si era aggravato a tutto danno del mezzogiorno d'Italia e si era passati al rapporto non più di 5 a 1 ma al rapporto di 7 a 1.

La repubblica di Salò risarcì i danni di guerra in base alla legge del 1940, e li risarcì per un buon 50 per cento, pur avendo essi inciso su appena un decimo di quella che era allora la struttura industriale del nord; da noi invece essi avevano inciso per circa un terzo della nostra struttura industriale.

Ebbene, le industrie del nord ottennero dall'amministrazione repubblicana un indennizzo valutabile in 11 miliardi di quell'epoca; ragguagliando questi 11 miliardi, pagati nel 1944, ai valori patrimoniali del 1939 e sulla base dei criteri di rivalutazione di cui al decreto 27 maggio 1946, si riscontra che le industrie del nord hanno ricevuto un indennizzo pari al 6,25 per cento dei loro investimenti patrimoniali, con un residuo non ancora indennizzato del 6,15 per cento del loro patrimonio.

Le industrie del sud, invece, non avendo ricevuto un centesimo, per essere messe allo stesso livello di quelle del nord dovrebbero ricevere anch'esse un indennizzo che lasciasse un analogo residuo non risarcito del 6,15 per cento. Facendo dunque le debite proporzioni, abbiamo che i danni subiti dal sud, ai valori del 1939, ammontavano a 6 miliardi e 500 milioni; risarcimento da lasciare in sospeso per arrivare a quel 6,15 per cento che è rimasto sospeso anche al nord (1 miliardo e 440 milioni dell'epoca) e da corrispondere ai valori del 1939: 5 miliardi e 60 milioni. Rapportando l'ultima cifra ai valori attuali, il risultato potrebbe essere diverso a seconda che si applicasse l'uno o l'altro coefficiente di rivalutazione. Ma io penso che non si possa adottare un coefficiente inferiore al coefficiente di 55 volte i valori del 1939, per cui il risarcimento spettante al sud ammonta esattamente a non meno di 278 miliardi.

Onorevole Cassiani, come la mettiamo questa faccenda?

Dicevano a Salerno che non è assolutamente tollerabile che anche in questa materia si possa cantare, come si è cantato a Napoli: « chi ha avuto ha avuto, chi ha dato ha dato », nel senso che al nord, per effetto della diversa congiuntura politica, un 50 per cento di danni sia stato risarcito e risarcito subito, e che oggi noi, per un'altra congiuntura politica, si debba accettare che quel che è stato è stato e che quindi questi nostri 278 miliardi (perché tanti ne occorrono per metterci in condizioni di parità nei riguardi delle industrie settentrionali) si siano volatilizzati e non se ne debba più assolutamente parlare. Ciò significherebbe sancire una odiosa e assurda sperequazione fra nord e sud, fra italiani e italiani.

Ma non basta. Perché, partendo dal punto di partenza del risarcimento effettuato al nord per un buon 50 per cento e da noi non avvenuto a tutt'oggi neppure per un centesimo, si sono poi verificati tutta una serie di fatti e di conseguenze che sono venuti ad aggravare ulteriormente, sensibilmente e tragicamente la situazione industriale nel mezzogiorno d'Italia.

Il nord, che era stato danneggiato appena per un 10 per cento all'incirca e che di questi danni aveva percepito la metà, evidentemente ha potuto più facilmente completare la ricostruzione. Le piaghe non erano gravi e profonde, restava poco da fare o, comunque, quel che restava da fare era uno sforzo che l'industria del nord poteva permettersi; e lo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

sforzo in effetti fece sì che la ricostruzione fu completata rapidamente. Noi, invece, con delle piaghe molto più gravi e molto più profonde, con circa un terzo del nostro apparato industriale colpito — onorevole Cassiani, badi che intere zone dove la nostra industria era ed è concentrata, Napoli, Salerno, Battipaglia, hanno avuto le fabbriche distrutte al 100 per cento o per circa 3 quarti della loro attrezzatura produttiva — noi, con tanto disastro e tanta rovina, non si è potuto fare tutti gli sforzi necessari per completare la ricostruzione.

Quel che è stato fatto è anche troppo. Chi passi per Battipaglia, per Salerno, non potrà non restare veramente ammirato di quanto spontaneamente è stato fatto, senza alcuno aiuto, dalla iniziativa privata per rimettere in piedi rapidamente tante attrezzature industriali che poco tempo prima si trovavano nella più desolata rovina. È stato veramente un miracolo della iniziativa privata, della volontà appassionata e amorosa della ricostruzione del paese; e dobbiamo darne onestamente atto, noi di questo settore, che pur non siamo soliti andare d'accordo con i datori di lavoro e con gli industriali e che quando è necessario sappiamo dire e diciamo loro ciò che è nostro dovere di dire.

Comunque, se qualcosa si è fatto, lo si è fatto attraverso sacrifici pesanti, indebitandosi oltre misura e immobilizzando i bilanci di queste imprese e di queste aziende per la necessità di far fronte ai mutui contratti e alle rate che venivano e vengono a scadere per il pagamento del capitale e degli interessi.

Il nord, inoltre, ha potuto largamente beneficiare delle provvidenze di carattere generale, provvidenze riguardanti la riconversione delle industrie e il loro rammodernamento. È evidente che, dopo la guerra, partendo da una situazione quasi normalizzata, muovendosi su un terreno solido, il nord ha potuto largamente beneficiare di queste provvidenze mentre l'industria del Mezzogiorno ne ha potuto profittare ben poco.

Vi sono stati vari provvedimenti per la cosiddetta industrializzazione del Mezzogiorno. Ma che cosa hanno fruttato? Sì e no, in tanti anni, 40 miliardi di lire, che rappresentano all'incirca la decima parte di quanto spetta al Mezzogiorno, soltanto nel settore dell'industria, per danni di guerra. Ebbene, questi 40 miliardi, questi provvedimenti per la cosiddetta industrializzazione del Mezzogiorno, agendo su un terreno non preparato, su un terreno già debole inizialmente, prima

della guerra, ma reso ancora più debole in conseguenza della guerra, evidentemente si sono dimostrate, a tutt'oggi, scarsamente efficaci.

Altro che pensare a industrializzare il Mezzogiorno, onorevole Cassiani; a creare nuove industrie! Preoccupiamoci soprattutto di rimettere in piedi quel che vi era prima, e che andò distrutto in conseguenza della guerra; preoccupiamoci di difendere quello che è in piedi! Difendiamo l'esistenza di quel che è in piedi: altro che inseguire obiettivi che veramente stridono tragicamente con quella che è la realtà effettiva, attuale, del mezzogiorno d'Italia!

Sulla base dell'ultimo censimento, sulla base del rilevamento delle attività industriali del nostro paese, le cifre stanno a dimostrarci che è aumentato, e grandemente, il dislivello tra nord e sud. Infatti, prima della guerra, le unità impiegate nella produzione industriale al nord poniamo fossero cento, e cento fossero quelle del sud. Ebbene, a distanza di 13 anni, nel 1952, le unità impiegate nel nord sono salite, da cento a 111, mentre nel sud, malgrado la conclamata industrializzazione del mezzogiorno d'Italia, sono discese da cento a 89.

Bastano soltanto queste cifre a testimoniare, con quella che è l'eloquenza inconfutabile delle cifre, quello che è stato il regresso del mezzogiorno d'Italia. Regresso inevitabile se si ricordi, ancora una volta, che il terzo delle nostre attrezzature industriali fu distrutto o danneggiato gravemente dalla guerra, e che per queste distruzioni e per questi danni non un centesimo è venuto dallo Stato!

La stessa Cassa per il Mezzogiorno, onorevole Cassiani, che dovrebbe creare l'ambiente che dovrebbe poi favorire l'industrializzazione del mezzogiorno d'Italia, che dovrebbe, cioè, permettere all'industria di muoversi in un ambiente più favorevole al suo sviluppo, la stessa Cassa per il Mezzogiorno — dicevo — a tutt'oggi gira a vuoto rispetto a questa che è la finalità più alta di ogni politica meridionalistica, vale a dire la finalità di realizzare veramente, nel mezzogiorno d'Italia, una industria estesa e una industria che abbia serie e solide radici.

Ma, come se non bastassero tante jatture e tante calamità, alla povera industria meridionale si aggiunse anche il danno dell'occupazione alleata, con le conseguenti requisizioni delle fabbriche, degli stabilimenti: in molti casi, in poche ore, dai capannoni furono gettati via i macchinari. Il mezzogiorno d'Italia (Napoli, Salerno) era la base del rifornimento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

agli eserciti alleati che dilagavano poi verso il cuore dell'Europa continentale, per cui i nostri stabilimenti industriali sono stati occupati, requisiti per lunghi anni. Il che non soltanto non ha permesso nessuna ricostruzione e ha obbligato, quindi, l'industria meridionale ad iniziare unicamente con mezzi propri, e con grande ritardo, l'opera immane della ricostruzione, ma non ha permesso neppure alle industrie, sia pure disastrose, di svolgere una qualsiasi attività per anni ed anni, che sono stati, appunto, anni ed anni di completa inerzia. In tal modo, si è venuta a creare nel nostro paese, e non soltanto fino al 1945, una frattura, una divisione fra due zone economiche, la zona del nord d'Italia e la zona del sud d'Italia. Al nord si è avuta abbondanza di mezzi strumentali, ampie possibilità di rifornimento delle materie prime e una maggiore produzione, che veniva collocata liberamente sul mercato senza disciplina di distribuzione e senza disciplina di prezzi: tutto ciò ha fatto sì che il nord ha potuto rapidamente risanare le sue piaghe e potenziare l'intero suo complesso industriale, ricavando larghi utili e profitti di congiuntura.

A sud, invece, le piaghe più gravi non sono state ancora risanate: nessun aiuto concreto da parte dello Stato è venuto per la ricostruzione. La requisizione degli impianti, delle fabbriche e delle officine effettuata dalle autorità alleate, la liquidazione rapida delle scorte preesistenti, la diminuzione costante del circolante, la difficoltà di reperire nuove scorte di materie prime per i prezzi sempre crescenti, la disciplina della distribuzione e dei prezzi, hanno creato una situazione veramente rovinosa e insostenibile per le poche industrie del Mezzogiorno ancora rimaste in piedi dopo le distruzioni provocate dalla guerra. Non si può, quindi, non dare importanza a tutti questi fattori che io sono andato elencando, i quali, sommandosi gli uni agli altri, hanno inferto un colpo durissimo e massiccio all'industria meridionale.

Gli elementi che hanno determinato questa gravissima crisi possono essere quindi riassunti nel modo seguente: primo, mezzi strumentali ridotti per le distruzioni; secondo, aziende già arretrate tecnicamente e commercialmente rimaste tali non avendo beneficiato delle provvidenze governative per la riconversione e l'ammodernamento; terzo, scarsità di circolante che ha creato l'impossibilità di un impulso massimo per riguadagnare il mercato e la vecchia clientela; infine, bilanci irrigiditi dai mutui contratti per la ricostruzione.

È dunque una situazione veramente grave, onorevole Cassiani: tutte le zone in cui si accentravano le industrie meridionali si trovano oggi in uno stato di crisi tale che talvolta assume degli aspetti veramente drammatici e tragici; e questo malgrado la proclamata politica di industrializzazione del Mezzogiorno. Noi, onorevoli colleghi, non facciamo che assistere all'aggravarsi della situazione. Infatti, aumenta il numero delle fabbriche chiuse, delle fabbriche che riducono l'orario di lavoro, e aumenta, in definitiva, la schiera innumerevole, l'esercito dei senza lavoro. Prima di pensare all'avvenire, prima di creare programmi per l'industrializzazione del Mezzogiorno, occorre assolutamente consolidare il terreno che va franando da ogni parte, occorre che si rimettano in piedi le fabbriche e gli stabilimenti distrutti dalla guerra, che ancora non sono stati ricostruiti dai privati, dagli industriali.

Onorevole sottosegretario Cassiani, queste cose non le diciamo soltanto noi, ma vengono dette da gente che politicamente è dall'altra parte della barricata, la quale su questa materia si esprime con parole così scottanti e così dure che noi potremmo sottoscriverle integralmente, poichè non sarebbero se figurassero sulla bocca nostra. Sono proprio gli uomini dell'industria del mezzogiorno d'Italia che, a proposito di questo disegno di legge, hanno detto che non vi sono altre alternative, se non « modificare il progetto o ammettere per esatta la dolorosa affermazione, più volte e sempre più vibratamente ripetuta in questi ultimi tempi, che l'attuale disegno di legge è una inconcepibile beffa a danno dei sinistrati di guerra o una pericolosissima ed assurda pugnalata all'industria del Mezzogiorno, e che, se non lo si modificasse, assumerebbero innegabile sapore di irrisorie ed umilianti elemosine le varie leggi speciali a favore del Mezzogiorno; leggi che, già adesso, pur non essendosi rivelate efficaci, ci sono troppo spesso rinfacciate da uomini del nord, di guisa che v'è da chiedersi addirittura se tali leggi costituiscano un danno o un vantaggio ».

Ed ancora, onorevole Cassiani, questi uomini dell'industria meridionale dicono: « Qualcuno ha ottimisticamente affermato che Napoli è rinata o in via di rinascita; e, in qualche riunione, sono state anche esposte delle statistiche molto favorevoli alla vita economica di Napoli, tanto vero che si è persino concluso che il problema dell'economia del Mezzogiorno è stato un po' esaltato dagli interessati mentre in realtà, nel Mezzogiorno, v'è

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

vita e progresso per tutti. Nulla di più inesatto. Il perdurante e sempre più grave disagio del Mezzogiorno è un fatto innegabile. E noi abbiamo il dovere di batterci, e di batterci con energia, perché ci incombe l'onere di difendere le nostre imprese e il lavoro dei nostri operai, e perché non ci si venga a dire un giorno — quando le cose andranno ancora peggio — che non ci siamo fatti vivi a tempo ».

E da ultimo affermano: « Dalle pubblicazioni giornalistiche (che sono talmente ampie e talmente frequenti che ormai cominciano a far sospettare più un'origine propagandistica verso il meridione che un sentimento sincero di aiuto) sembra che il Mezzogiorno sia in cima ai pensieri di chi ci governa e sembra che tutta la nazione sia chiamata a un sacrificio finanziario per risollevarle queste zone depressé. Ho inteso persino che gli uomini politici meridionali qualche volta si sentono a disagio, perché nelle riunioni e nelle Assemblee parlamentari si parla sempre del Mezzogiorno, si discutono provvedimenti favorevoli, si adottano decisioni particolari; sembra loro di essere i rappresentanti di chi chiede sempre senza accontentarsi mai, e devono quasi abbassare la voce di fronte a chi è chiamato a dare sempre. Senza dubbio quest'atmosfera deriva da un grosso errore di valutazione. Non è affatto vero che il Mezzogiorno abbia avuto molto; infatti al lume delle cifre esso può avere la convenienza a rinunciare a tutte le leggi che sono state emanate in suo favore per potenziare le sue industrie e sarebbe felice (e ne farebbe un gran guadagno) di avere solo i danni di guerra. Questa affermazione finalmente chiarisce le posizioni. Se i danni di guerra all'attività economica meridionale non saranno pagati, il Mezzogiorno avrà un notevole regresso rispetto alle posizioni dell'anteguerra; quindi sarebbe bene non parlare del suo potenziamento e della sua industrializzazione ».

Questa legge era attesa ansiosamente non soltanto dagli industriali, ma anche dai lavoratori dell'industria; perché io certamente non sono venuto qui a sposare la causa degli industriali, per i quali non ho nessuna particolare ragione di simpatia o di amicizia, ma sono venuto a sposare la causa dell'industria meridionale, che è la causa della produzione meridionale, che è la causa anche e soprattutto dei lavoratori del mezzogiorno d'Italia. L'industria meridionale, la produzione e i lavoratori meridionali contavano ansiosamente su questa legge, dalla quale doveva provenire una larga iniezione di finanziamenti che permettessero di completare l'opera di

ricostruzione e di incrementare la produzione industriale del Mezzogiorno, o permettessero a coloro che oggi si trovano in una situazione molto difficile, perché, avendo già ricostruito, debbono fronteggiare il pagamento delle rate dei mutui così magramente e limitatamente accordati dallo Stato, direttamente o indirettamente, di risollevarsi.

Ebbene, questa legge così come è stata proposta e modificata da parte della Commissione rappresenta una enorme, cocente delusione per tutto il mezzogiorno d'Italia, ma soprattutto per i lavoratori meridionali che su di essa facevano grande affidamento.

Qual è il trattamento riservato alle industrie meridionali? Con l'articolo 11 si procede alla detrazione di quanto si sia percepito a titolo di altre provvidenze, come ad esempio quelle della legge per l'industrializzazione del Mezzogiorno; con l'articolo 46 si procede ad un'altra detrazione, o riduzione, che riguarda coloro i quali, avendo rischiato in proprio ed essendosi avventurati a ricostruire per aver fatto affidamento su questa legge, oggi dovrebbero essere puniti anziché premiati, subendo un'ulteriore decurtazione di quello che dovrebbe essere il magrissimo contributo dello Stato.

Inoltre il contributo è molto, è troppo modesto in sé e per sé. Voglio soltanto accennarlo. È un contributo che, nella migliore delle ipotesi, arriva al 37,50 per cento, ma che in effetti — quando si tratta di danni di una certa entità — scende rapidamente al 12,50 per cento. Inoltre, per un danno di 200 milioni si arriva ad un contributo di 52 milioni, che è il contributo massimo previsto dalla legge; ma essi dovrebbero essere corrisposti in 60 semestralità non comprensive di interessi: quindi quei 52 milioni, che rappresenterebbero — se fossero immediatamente liquidati — il 25-26 per cento del danno subito, conteggiando invece quello che bisognerà pagare capitalizzando gli interessi, qualora si vogliano scontare subito le 60 semestralità, scendono precipitosamente ad una percentuale di appena il 5 per cento circa nei confronti dell'intero danno.

Ma, per i danni superiori ai 200 milioni (e quando parliamo di danni alle industrie sappiamo che trattasi di danni dell'entità di centinaia di milioni o anche di miliardi), siccome abbiamo il *numerus clausus* dei 52 milioni, evidentemente, se noi questi 52 milioni li rapportiamo ad un danno di centinaia di milioni o di miliardi, vediamo che essi rappresentano addirittura una percentuale che scende al di sotto dell'1 per cento, percen-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

tuale per stabilire la quale bisognerà servirsi dei millesimi!

E questa sarebbe la legge che dovrebbe risarcire i danni alle industrie del mezzogiorno d'Italia, la legge che dovrebbe soddisfare una aspettativa ansiosa che si trascina da 7-8 anni! Dicevo prima che questa legge rappresenta una manciata di fave o un pugno di lenticchie: no, essa rappresenta soltanto una goccia in un mare!

Il tutto — lo ripeto, onorevole Cassiani — è stato congegnato allo scopo di costringere i sinistrati e i danneggiati a scegliere non già il contributo, ma l'indennizzo (l'indennizzo non produttivistico), di costringerli a mettersi in tasca qualche centinaio di migliaia di lire, o qualche milioncino, somma che sarà spesa come meglio crederanno, ma senza che quest'indennizzo ritorni all'industria e alla produzione.

Ebbene, onorevoli colleghi, noi non possiamo assolutamente essere d'accordo su una simile impostazione. Noi abbiamo alcune richieste, delle quali mi sembra assolutamente impossibile che si possa disconoscere il fondamento di giustizia. Esse non sono le richieste soltanto degli industriali, ma quelle di tutto il mondo della produzione meridionale, e soprattutto della grande massa dei lavoratori meridionali. Io penso che queste richieste potrebbero costituire, nell'accettazione del Governo e della Camera, alcuni principi di carattere generale, quelli ai quali facevo riferimento all'inizio del mio dire, ai quali andrebbero informate e conformate le singole disposizioni del disegno di legge.

Noi elenchiamo queste richieste. La prima è rappresentata dal riconoscimento del danno al 100 per cento, senza limitazioni di sorta, nel mezzogiorno d'Italia. La limitazione, eventualmente, potrà essere introdotta nel contributo, contributo che potrà essere a scalare: «potrà», per quanto io personalmente ritenga che, data la particolare e tragica situazione del mezzogiorno d'Italia e, dato il fatto che comunque l'industria del nord ha percepito una somma, in lire attuali, di 300 miliardi...

QUARELLO. È sicuro di quello che dice?

AMENDOLA PIETRO. Ne sono sicuro.

QUARELLO. Guardi che si sbaglia. Vi è molta gente che non ha ricevuto niente!

AMENDOLA PIETRO. Risulta inopugnabilmente.

Occorre che il Mezzogiorno venga almeno messo in condizioni di parità, anche se non si vuole tener conto del suo *handicap*: riconoscimento, dunque, al 100 per cento e

comunque trattamento preferenziale. Del resto, l'onorevole Riccio nella sua strana relazione di maggioranza ha suggerito anche lui, sia pure non formalmente, l'opportunità di abolire le limitazioni di qualunque sorta per quanto riguarda il riconoscimento del danno nonché di dare il contributo, anziché in semestralità non comprensive degli interessi, in annualità costanti trentennali, come già in altre leggi sull'edilizia. Questo contributo l'onorevole Riccio ha proposto che sia del 4 per cento, con una maggiorazione, per i comuni maggiormente sinistrati, fino al 5 per cento.

La seconda è una richiesta, una proposta pratica vi sia una compensazione fra Stato e danneggiato o sinistrato. Lo Stato deve avere dalle industrie del Mezzogiorno, anno per anno, somme ingenti a titolo di rimborso del capitale e degli interessi per i vari mutui e prestiti fatti ad esse, direttamente o indirettamente: proponiamo una compensazione, almeno parziale, tra il risarcimento dei danni di guerra e quanto le industrie meridionali abbiano percepito comunque, a qualsiasi titolo, dallo Stato, e siano tenute a restituire allo Stato. Identica compensazione proponiamo per quanto riguarda le imposte. In sostanza potrebbe essere accettata la proposta avanzata dalla categoria interessata, che mi sembra sia da prendere in seria considerazione: lo Stato, almeno in parte, risarcisca i danneggiati attraverso titoli di credito, che potrebbero essere utilizzati per estinguere in tutto o in parte mediante compensazione eventuali debiti, contratti verso lo Stato o istituti statali o parastatali, per la ricostruzione di impianti e di scorte industriali, agricole, commerciali, per il pagamento di contributi previdenziali dovuti, di volta in volta ma fino ad un massimo del 50 per cento, per la copertura di garanzia che le banche debbono tenere presso la Banca d'Italia (ma nei limiti di quella percentuale massima che il Ministero del tesoro riterrà di determinare), per il pagamento di imposte arretrate o di altri analoghi debiti verso lo Stato o istituti statali o parastatali. Ora, accogliendo tale proposta, noi verremmo anche a risolvere, sia pure in parte, il problema grave del finanziamento del risarcimento dei danni di guerra.

La soluzione preferibile, a mio avviso, è appunto questa, perché permette di scontare oggi come oggi e quindi di rendere utilizzabile il contributo dello Stato nel ripristino dei beni distrutti e dell'attività produttiva danneggiata. Se invece prendessimo alla lettera la

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

proposta Riccio e ci limitassimo al solo contributo in annualità, vi sarebbe il pericolo di rendere inoperante la legge, stante la materiale impossibilità di avere scontato il contributo, o di averlo scontato a condizioni di convenienza economica, come è già avvenuto e continua ad avvenire per gli altri contribuiti in annualità previsti da tutta una serie di leggi, particolarmente in materia di edilizia.

Io penso, onorevoli colleghi, che soltanto seguendo la strada indicata noi renderemo veramente giustizia al mezzogiorno d'Italia e dimostreremo di esserci veramente resi conto della sua tragica situazione e delle sue ancor più tragiche prospettive (nere prospettive).

Ho terminato, e spero di non aver speso una buona parola invano. Ho indicato la strada che dobbiamo seguire se vogliamo che questa legge realizzi davvero le due finalità della solidarietà nazionale e della ricostruzione nazionale, se vogliamo fare cioè una legge giusta non solo, ma anche efficace, utile, per cui i denari dello Stato siano spesi bene, fruttuosamente.

Io confido che su questa strada si possa realizzare l'incontro e l'unità fra tutti i settori della Camera e il Governo. Soltanto così potremo dissipare l'impressione penosa che, dopo 7 anni dalla fine della guerra, mentre già bagliori sanguigni solcano i cieli dell'umanità minacciando nuovi lutti non solo, ma pure nuovi sinistri e danni di guerra al popolo italiano, ci si decida a fare una legge che altri paesi hanno già fatta da tempo; noi italiani arriviamo anche questa volta buoni ultimi, sul risarcimento dei danni di guerra: una legge elemosina, una legge contentino per la massa dei sinistrati e danneggiati.

Dissipiamo questa impressione penosa, facendo una legge che sul serio, veramente, risarcisca i danni di guerra. Questa legge sarà, malgrado le nuvole nere che ci nascondono il sole della pace, la migliore testimonianza della nostra volontà di pace, del nostro impegno di pace; perché sarebbe assurdo mettersi a ricostruire se prevedessimo prossime nuove distruzioni. La nostra fiducia è convinzione che mai più in quest'aula si dovrà tornare a parlare di danni di guerra. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, nella riunione odierna, in sede legi-

slativa, ha approvato i seguenti disegni di legge:

« Ratifica (con modificazioni) del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 836, concernente elargizioni a favore delle famiglie di funzionari, ufficiali, sottufficiali ed agenti delle Forze armate di polizia, vittime del dovere » (520-226);

« Ratifica del decreto legislativo 8 ottobre 1947, n. 1055, concernente aumento del limite per gli accreditamenti a favore degli Uffici del lavoro che debbono provvedere alle spese di reclutamento, avviamento ed assistenza ai lavoratori italiani emigranti all'estero » (520-164);

« Ratifica del decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 70, concernente aumento dei canoni e corrispettivi fissi e variabili previsti dalla convenzione fra l'amministrazione ferroviaria e le aziende esercenti ferrovie e tramvie in concessione » (520-188);

« Ratifica del decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 405, concernente trattamento economico degli assuntori ferroviari » (520-192);

« Ratifica del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 568, concernente disposizioni riguardanti l'assistenza sanitaria al personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato » (520-193);

« Ratifica del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 733, concernente liquidazione del premio di maggior produzione per il personale delle ferrovie dello Stato » (520-194);

« Ratifica del decreto legislativo 19 dicembre 1947, n. 1438, concernente perequazione di carriera tra alcune categorie del personale esecutivo delle ferrovie dello Stato » (520-195);

« Ratifica del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, concernente nuovo ordinamento del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici » (520-212);

« Ratifica del decreto legislativo 26 ottobre 1946, n. 262, concernente emissione di un prestito redimibile denominato « Prestito della Ricostruzione-Redimibile 3,50 per cento » » (520-222);

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1243, concernente norme sullo stato giuridico e la carriera del personale di segreteria degli Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale » (520-223);

« Ratifica del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 107, concernente revisione dello stato giuridico ed economico dei segretari-economi e dei vice-segretari degli istituti e delle scuole di istruzione media tecnica » (520-224)

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

« Ratifica (con modificazioni) del decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 433, concernente l'istituzione del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni » (520-211).

Non approvazione di disegni di legge da parte di Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi, nella riunione odierna, in sede legislativa, non ha approvato i disegni di ratifica dei seguenti decreti legislativi: 26 ottobre 1946, n. 394, concernente: « Istituzione del servizio telegrafico diretto tra utenti telegrafici » (520-206); e 13 dicembre 1947, n. 1753, concernente: « Trattamento degli operai addetti alla costruzione e manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche e al servizio automezzi » (520-214).

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se sia vero che il Ministero dell'interno abbia diramato ai questori una circolare per vietare i comizi del Movimento sociale italiano e, nell'affermativa, per conoscere come una tale disposizione potrebbe conciliarsi con le norme della Costituzione che garantiscono la libertà di parola e di propaganda e con le leggi vigenti.

« In caso negativo, per conoscere quali provvedimenti s'intendano prendere nei confronti del questore di Napoli, che tale divieto ha attuato, adducendo a pretesto l'esistenza della disposizione suddetta ».

(4290)

« ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere per quali ragioni la Direzione generale dell'aviazione civile ha negato l'autorizzazione dello scalo a Napoli del servizio aereo Amsterdam-Atene-Damasco, con grave pregiudizio per Napoli ed il Mezzogiorno d'Italia, tagliato fuori non solo dal collegamento fra l'Italia, l'Olanda, la Germania, la Grecia, la Siria, ma anche da tutto il complesso di linee della Compagnia olandese KLM, che si estende dall'Europa al Sud Africa e dalle Americhe al Giappone ed all'Australia.

« Per conoscere altresì se non creda di intervenire perché a Napoli facciano scalo i servizi della LAI ».

(4291)

« LIGUORI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se era stato preventivamente informato delle esercitazioni a fuoco svoltesi nel cielo di Napoli nella notte fra il 6 e 7 novembre da parte di aerei militari statunitensi e se a queste esercitazioni aveva dato regolare autorizzazione. Nel caso affermativo, perché non si è provveduto ad avvertire in tempo la popolazione napoletana onde evitare il panico che giustamente si è diffuso nella cittadinanza. E per conoscere, altresì, se non ritiene necessario che simili esercitazioni a fuoco siano per il futuro risparmiate ad una città come Napoli, la quale ha ancora vivo il ricordo dei 100 bombardamenti aerei che, nel corso della ultima guerra, distrussero interi quartieri cittadini e uccisero migliaia di cittadini inermi ».

(4292)

« VIVIANI LUCIANA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali provvedimenti intenda adottare a carico del prefetto di Roma, il quale, con ordinanze del 13 novembre 1952, facendo ricorso con manifesto arbitrio all'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 1931, ha disposto il sequestro dei nn. 24 e 25 del giornale murale *Il Periodico*, adducendo falsamente di riscontrare nella loro diffusione un pericolo di turbamento dell'ordine pubblico.

« Le due ordinanze, illegali ed incostituzionali, tanto più si palesano arbitrarie in quanto i due giornali non contenevano nulla che potesse dar luogo ad un provvedimento così grave, essendo il n. 24 dedicato ad un breve ed obiettivo accenno al disegno di legge di riforma elettorale al fine di dimostrare che con la proposta riforma la democrazia cristiana vorrebbe rimediare alle conseguenze della perdita di voti subita nelle elezioni amministrative; ed essendo dedicato il n. 25 ad illuminare l'opinione pubblica sulla figura e sui trascorsi di gerarca fascista dell'onorevole Tesauro, relatore del suddetto disegno di legge.

« Per sapere, inoltre, quali provvedimenti si intenda adottare contro i funzionari di polizia che il 13 corrente hanno illegalmente ritenuto di potere, col pretesto di dare esecuzione alle ordinanze prefettizie, entrare con violenza, senza alcuna autorizzazione o mandato dell'autorità competente, nei locali del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Centro diffusione stampa del Partito comunista italiano in via Quattro Venti, n. 57, e procedere alla asportazione di materiali e di stampati ivi raccolti, respingendo ogni protesta ed ogni diffida del personale addetto ai locali e rifiutandosi di redigere il prescritto verbale e la regolare ricevuta del materiale asportato.

(4293) « GULLO, PAJETTA GIAN CARLO, TURCHI GIULIO, AUDISIO, NATOLI ALDO, ASSENNATO, BIANCO, BOTTONELLI, CAPALLOZZA, CORONA ACHILLE, CORBI, DUGONI, LA ROCCA, LUZZATTO, MARTUSCELLI, MERLONI RAFFAELE, MICE-LLI, NASI, PAOLUCCI, BARONTINI, CAVALLOTTI, SACCENTI, BERNIERI, MONTELATICI, BUZZELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere, per la parte di loro rispettiva competenza, i motivi per i quali non sia stato ancora omologato ed approvato il nuovo regolamento organico per il dipendente personale impiegatizio e salariato del comune di Brindisi, di cui all'atto deliberativo n. 40 del 1° aprile 1947 e successive modificazioni con delibere numero 198 dell'11 febbraio 1947, numero 4-b del 25 febbraio 1949 e numero 25-b del 5 novembre 1949. È bene ricordare che l'amministrazione comunale di Brindisi, al fine della auspicata e sollecitata omologazione del detto regolamento, ha sempre provveduto ad uniformarsi strettamente e senza mai sollevare eccezione alcuna alle comunicate osservazioni, fornendo sempre, in appositi atti deliberativi, chiarimenti alle varie osservazioni formulate dal Ministero e dalla Commissione centrale finanza locale.

« Se non ritengano, infine, considerata la importanza che ha per un comune capoluogo di provincia, come Brindisi, l'avere un regolamento organico dei suoi dipendenti rispondente alle esigenze di tutti i servizi ed informato ai nuovi principi della Costituzione repubblicana e democratica, di adottare, anche per il molto tempo trascorso, definitivi provvedimenti di omologazione e di approvazione. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(9700) « GUADALUPI, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri dell'interno e del tesoro, per conoscere, per la parte di loro competenza, i motivi per i quali il nuovo regolamento organico dei vigili urbani del comune di Brindisi, adottato con deliberazioni numeri 69 e 199,

rispettivamente del 13 giugno 1947 ed 11 dicembre 1947, con il quale si sostituisce quello vigente non più rispondente alle esigenze del servizio, né ai nuovi principi informativi della Costituzione repubblicana e democratica, non è stato ancora approvato. È bene ricordare che a tutte le richieste di chiarimenti fatte dal Ministero dell'interno e dalla commissione centrale finanza locale, il comune di Brindisi ha sempre risposto regolarmente, per cui è da attendersi che il regolamento sia al più presto approvato. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(9701) « GUADALUPI, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del tesoro, delle finanze e dell'interno, per conoscere — premesso che allo stato, nonostante l'applicazione della legge n. 703 sulla finanza locale, i bilanci comunali dell'esercizio finanziario 1952 non riescono a raggiungere il pareggio economico, il fatto che la commissione centrale per la finanza locale ha approvato i bilanci comunali, tuttora deficitari, con la formula « autorizza provvisoriamente per il pareggio contabile del bilancio l'iscrizione di un mutuo passivo » e che, di conseguenza, vi è una gravissima situazione finanziaria per le casse di quasi tutti i comuni di Italia, prive, quasi a fine esercizio, dei mezzi che avrebbero permesso di pareggiare i bilanci — se non ritengano opportuno promuovere con la massima urgenza uno schema di disegno di legge, analogo a quello degli anni precedenti, che ponga i deficit dei bilanci comunali a carico del bilancio dello Stato o quanto meno per la maggior parte e, per il rimanente, il disavanzo sia colmato con mutui da concedere obbligatoriamente dalla Cassa depositi e prestiti o da altri istituti all'uopo autorizzati. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(9702) « GUADALUPI, BOGONI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi non è stato concesso il prescritto nulla osta ministeriale, previsto dall'articolo 2 della legge 16 giugno 1938, n. 851, per la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Brindisi per la istituzione in quel capoluogo di una « centrale del latte ». (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

(9703) « GUADALUPI, BOGONI ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non intenda provvedere alla costruzione della stazione ferroviaria di Monticelli d'Ongina sul tratto Piacenza-Cremona. Tale centro è tra i più popolosi situati lungo il percorso ed è l'unico senza stazione ferroviaria con una semplice fermata di servizio, nonostante il frequente movimento dei passeggeri. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9704) « BERTI GIUSEPPE fu Giovanni ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'interno, sulle ragioni che suggeriscono al Governo di affidare importanti prefetture, come ieri quella di Bologna oggi quella di Milano, non già ad appartenenti all'Amministrazione, ma ad estranei che, per di più, non danno per le funzioni esercitate antecedentemente, nessun affidamento di possedere le cognizioni e l'esperienza amministrativa ed in genere, le attitudini richieste dall'ufficio a cui sono improvvisamente chiamati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9705) « TARGETTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza che il settimanale *Asso di Spade* del 9 novembre 1952 diede notizia del pellegrinaggio nazionale a Redipuglia sotto il titolo: « A Redipuglia, simbolo della Patria, si sono adunati i contrabbandieri della gloria », e per sapere quali provvedimenti intenda prendere, in considerazione della presenza, a quelle celebrazioni, del Capo dello Stato, dei rappresentanti del Parlamento, del Governo e delle Forze armate, per cui l'espressione citata appare costituire un evidente vilipendio delle istituzioni dello Stato. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(9706) « GEUNA, SPIAZZI, PIASENTI, FERRARESE, MARAZZA, POLETTO, RIVA, BURATO, PAVAN, CARIGNANI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se intende elevare il comune di Calopezzati (Cosenza) a sede di nuova direzione didattica, che alleggerisca il sovraccarico di lavoro dei finitimi circoli didattici di Rossano e Cariati. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9707) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se intende con-

cedere la fermata dell'automotrice A-200 a Calopezzati, popoloso centro della provincia di Cosenza, onde permettere ai suoi abitanti di raggiungere Cosenza nelle prime ore del mattino e non alle 11,15 come attualmente avviene. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9708) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali sono i suoi intendimenti nei confronti dei sottufficiali di pubblica sicurezza arruolati come aggiunti o ausiliari nel lontano 1948 e che ancora oggi sono all'oscuro del loro avvenire. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9709) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia vero che nell'estate 1952 fu negata la sepoltura all'interno del cimitero di Trani al contadino Curci Michele, perché protestante, e per sapere, in caso positivo, se non ritenga illegittima questa misura. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9710) « PRETI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e dell'interno, per sapere se sono al corrente che il prefetto di Piacenza ha vietato, senza dare alcuna giustificazione, una mostra illustrativa della storia sociale, artistica e politica della nazione romana, che doveva tenersi nella sala del « Gotico » della stessa città.

« E per conoscere, inoltre, se intendono intervenire perché tale mostra abbia luogo come già è avvenuto in altri capoluoghi dell'Emilia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9711) « CLOCCHIATTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere le ragioni per le quali il comune di Buonabitardo (Salerno), già incluso nel primo elenco dei comuni considerati montani ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, come da nota del ripartimento forestale di Salerno 29 settembre 1952, n. 10105, ne sia stato poi escluso; e per sapere se, a seguito dell'ampia documentazione del proprio diritto prodotto dal detto comune, si intenda riparare con la necessaria sollecitudine alla ingiusta esclusione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9712) « RESCIGNO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscerne le intenzioni circa l'ammissione ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, del comune di Pellicciolo (Salerno), per la costruzione degli edifici scolastici nelle frazioni Capezzano e Colonna, dove la condizione delle scuole è quanto mai penosa. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9713)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di indispensabile urgenza l'ammissione ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, richiesta per la costruzione dell'edificio scolastico dal comune di Rutino (Salerno), dove le scuole sono alloggiate in poche aule inadatte e malsane. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9714)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscerne le intenzioni circa la istituzione del cantiere di rimboschimento richiesto dal comune di Castelnuovo di Conza (Salerno), dove il numero ed il disagio dei disoccupati è notevole. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9715)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se — ad alleviare le dolorose conseguenze del licenziamento delle maestranze effettuato dalla ditta Tibaldi in quel di Salerno, dopo oltre tre mesi di sospensione dal lavoro, non ritenga necessaria ed urgente la istituzione del cantiere di qualificazione dalle maestranze stesse richiesto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9716)

« RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Governo, per sapere se intende portare la sua benevola particolare attenzione sulla estrema povertà del comune di Alfano (Salerno), che si vede costretto a dover rinunciare perfino ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, che si vorrebbe ad esso concedere per qualche opera pubblica, non essendo in grado di garantire neppure il più modesto mutuo; e per conoscere se non ritenga giusto che si provveda a totale spesa dello Stato a fornire il

detto paese di qualcuna almeno delle opere civili di cui manca, quale la chiesa parrocchiale, o il cimitero, o l'edificio scolastico. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9717)

« RESCIGNO ».

« La sottoscritta chiede di interrogare i ministri degli affari esteri e della marina mercantile, per conoscere in qual modo intendano proteggere i nostri pescatori dell'Adriatico dalle angherie e dagli arbitri delle vedette jugoslave che continuano a catturare e a taglieggiare i nostri motopescherecci e a trattenerne i capitani. *(La interrogante chiede la risposta scritta)*.

(9718)

« NATALI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina mercantile, per conoscere le ragioni in base alle quali sia stato disatteso il voto dell'assemblea generale del consorzio del porto di Genova, in data 23 maggio 1952, col quale si auspicava che, nella prossima entrata in esercizio sulla linea celere del Sud-Africa della motonave *Europa*, l'itinerario di questa linea venisse modificato nel senso che le partenze nel viaggio di andata si effettuassero alternativamente dal Tirreno e dall'Adriatico.

« La richiesta dell'assemblea consortile era ispirata a moderazione ed a comprensione delle esigenze degli scali adriatici, e in particolare di quello di Trieste, ove si consideri che il vigente ordinamento dei servizi marittimi di P. I. N. non contempla alcuna comunicazione celere da passeggeri fra l'Adriatico e il Sud-Africa, ma solo l'espresso Genova-Cape-town-Durban che prima della guerra era esercitato ogni 4 settimane coi piroscafi *Duilio* e *Cesare Battisti* (linea n. 159).

« La richiesta era poi ispirata alla tutela del prestigio della nostra bandiera e degli interessi economici nazionali, in quanto che i servizi regolari stranieri per il Sud-Africa fanno capo esclusivamente ai porti del Tirreno ed a Marsiglia e non hanno mai risalito l'Adriatico, né prima né dopo la guerra.

« L'interrogante rileva in proposito che il comitato consortile, confermato il voto della assemblea generale, ha richiesto che sia disposto, da parte del Ministero della marina mercantile, per lo sdoppiamento fra l'Adriatico e il Tirreno della linea celere del Sud-Africa, facendo rilevare che, in caso contrario, la linea farà capo solo in Adriatico, sia in andata, che in ritorno, in modo che Genova e gli altri porti del Tirreno resteranno

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

tagliati fuori da questa comunicazione celebre: ciò che si riassumerà in un danno ed in un'ingiustizia. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9719)

« BETTINOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per dare esecuzione ad un provvedimento già ufficialmente annunciato, in merito all'esercizio della ferrovia Perugia-Tavernelle, la quale essendo in condizioni di funzionare dopo i recenti lavori di sistemazione dell'armamento, la sua efficienza potrebbe soddisfare le esigenze economiche e civili delle popolazioni della Val del Nestore. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9720)

« ANGELUCCI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per conoscere quali provvedimenti di carattere tecnico-finanziario, sono stati presi o si intendono prendere per evitare il pericoloso aggravamento delle condizioni statiche del Palazzo dei Priori di Perugia, per cui una commissione tecnica presieduta dal professore Nicolosi ha ritenuto doversi intervenire con urgenza all'inizio dei lavori di rafforzamento delle basi di quell'importante monumento nazionale, onde impedire danni irreparabile all'insigne edificio, ed evitare anche gravi conseguenze per la pubblica incolumità. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9721)

« ANGELUCCI MARIO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere il parere dei servizi competenti sul grave problema che è sorto in seguito all'allarme suscitato nella zona di Foligno, su una presunta approvazione di un progetto per la bonifica del padule di Colfiorito, con il quale si tende a far defluire le acque con canali artificiali verso il fiume Chienti; e se non si ritenga invece più rispondente ai fini della difesa e dello sviluppo della economia agricola e industriale della zona di Foligno, rendere efficienti gli inghiottitori naturali con opere tecnicamente e finanziariamente adeguate per far confluire le acque del lago nel naturale comprensorio del Chiascio. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(9722)

« ANGELUCCI MARIO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, sullo scandalo provocato nella assegnazione delle terre del feudo Polizzello (Mussomeli), da parte dell'Opera nazionale combattenti e per essa da una così detta commissione presieduta dal dottore Zincone, funzionario dell'Opera nazionale combattenti. Infatti, nella notte tra il 4 e 5 novembre 1952 la detta commissione ha proceduto al sorteggio di 290 quote del feudo, escludendo dall'apposito elenco i contadini che, pur avendone diritto, non erano in grado di pagare preventivamente la somma di lire 80 mila richiesta come condizione per l'inclusione nell'elenco stesso. D'altra parte, nell'elenco sono stati inclusi un grandissimo numero di elementi che avevano pagato le lire 80 mila richieste, ma non avevano diritto alle assegnazioni. A sorteggio avvenuto è risultato che contadini, attuali coltivatori diretti delle terre debbono essere estromessi per cedere le terre stesse a bottegai, commercianti, proprietari di terre, impiegati comunali, usurai, brigadieri di pubblica sicurezza in congedo, autisti, ecc.

« Non solo, ma dalle operazioni di sorteggio sono stati sottratti ettari 176,38 di terra e assegnati in blocco ad una pseudo cooperativa (La Pastorizia), composta di una cinquantina di elementi, in gran parte né contadini, né combattenti, e guidata da elementi notoriamente qualificati come dirigenti della mafia locale.

« Lo scandalo ha provocato uno stato di vivo fermento tra i contadini, anche perché è chiara convinzione di essi che causa di tanto sono state pressioni della mafia del luogo e di determinati gruppi sociali legati alla mafia che vorrebbero servirsi dell'Opera nazionale combattenti per perseguire propri fini speculativi ai danni dei contadini coltivatori diretti.

(839) « LA MARCA, SALA, DI MAURO, GRAMMATICO, D'AMICO ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Si è verificato, signor Presidente, in provincia di Napoli, un fatto che ci

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

è sembrato nuovo, cioè un improvviso divieto di comizi per la giornata di domenica. Poiché ho presentato al ministro dell'interno una interrogazione a questo riguardo, prego il ministro dell'interno di farmi sapere quando intenda rispondere: perché non sappiamo davvero a cosa attribuire questa strana decisione e perché si possano eventualmente prendere provvedimenti tempestivi prima di domenica.

AUDISIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUDISIO. Signor Presidente, vorrei portare alla conoscenza sua e dei colleghi un fatto che ritengo possa determinare l'esigenza non soltanto di una interrogazione. Difatti un episodio gravissimo è capitato oggi contro le prerogative stesse e la figura morale di tutti i parlamentari, giacché noi ci troviamo di fronte ad episodi che stanno di volta in volta aggravandosi e che ci indicano sempre più chiaramente come alcune autorità dello Stato stiano seguendo la strada che già fu seguita dal fascismo. Ed io me ne appello a lei, quale rappresentante della Presidenza.

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Audisio, ella ha facoltà di esporre, se mi permette, le ragioni per cui sollecita dal ministro interrogato una risposta urgente, non di svolgere in questa sede l'interrogazione.

AUDISIO. Io non svolgo l'interrogazione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi pareva ben avviato.

AUDISIO. Vorrei soltanto, signor Presidente, esporre il motivo per cui fatti di questo genere rivestono carattere di assoluta anormalità. Vi sono infatti avvenimenti di normale amministrazione per cui si provvede per vie normali; vi sono fatti eccezionali per cui pure la discussione si svolge con relativa calma; e vi sono fatti, episodi che devono essere esaminati con assoluta urgenza. È per questo che mi ero permesso di accennare alla diminuzione delle prerogative parlamentari che di giorno in giorno si verifica in Italia ad opera di organi dello Stato.

Non ho alcuna intenzione, signor Presidente, di svolgere l'interrogazione, che svolgerà, fra l'altro, un parlamentare molto più autorevole di me. Debbo però fare alcune precisazioni che dimostrano la assoluta eccezionalità del fatto avvenuto. È accaduto cioè che delle autorità dello Stato italiano questa mattina, parlando con venticinque deputati, sia pure dell'opposizione, ma pur sempre deputati (*Commenti al centro e a destra*), abbiano assunto un atteggiamento che era, sì, di persone educate, un atteggiamento che non preludeva ad alcun atto di violenza; senonché,

non appena i parlamentari hanno abbandonato, in seguito ad una intesa coi funzionari di polizia, il luogo dove si trovavano, le forze dello Stato sono intervenute con violenza, hanno commesso violazioni di domicilio, hanno asportato dei materiali di privata proprietà, ponendosi in tal modo contro la legge e sulla strada del fascismo.

E tutto è stato determinato dalla proibizione di giornali murali che non contengono assolutamente nulla che non sia nell'ambito delle leggi vigenti. Ora, quando viene calpestata la Costituzione, quando ci si avvia sulla strada del fascismo, a chi ci si deve appellare per veder tutelato e salvaguardato il nostro diritto? (*Commenti al centro e a destra*).

Prego quindi il ministro dell'interno di farmi sapere quando intenda rispondere alla nostra interrogazione. E, con l'occasione, elevo una protesta energica contro i sistemi fascisti e anticostituzionali che da qualche tempo il Governo sta instaurando! (*Applausi all'estrema sinistra — Proteste al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Cassiani?

CASSIANI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. M'impegno a interpellare in serata il ministro dell'interno per entrambi le interrogazioni.

La seduta termina alle 20,50.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra. (2379);

CAVALLARI ed altri: Risarcimento dei danni di guerra. (1348).

Relatori: Riccio e Troisi, *per la maggioranza*; Cavallari e Sansone, Roberti e Basile, *di minoranza*.

2. — *Seguito della discussione della proposta di legge:*

GATTO: Nominata in ruolo degli avventizi di seconda categoria (Gruppo B) delle cancellerie e segreterie giudiziarie. (706). — *Relatore* Scalfaro.

3. — *Discussione dei disegni di legge:*

Norme particolari in materia di riforma fondiaria. (2785). — *Relatore* Germani;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 13 NOVEMBRE 1952

Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della legge 21 ottobre 1950, n. 841. (2814). — *Relatore* Germani;

Norme per l'assorbimento dell'Ente sardo di colonizzazione (già Ente ferrarese di colonizzazione) da parte dell'Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna. (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*). (2814). — *Relatore* Manironi.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

CAPPUGI: Trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dai commi secondo e terzo dell'articolo 1 della legge 8 aprile 1952, n. 212, recante revisione del trattamento economico dei dipendenti statali. (2720). — *Relatore* Petrilli.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONFANTINI e TAMBRONI: Concessione della abilitazione giuridica a talune categorie di dentisti pratici. (33);

MORELLI ed altri: Abilitazione alla continuazione dell'esercizio della odontoiatria ad alcune categorie di dentisti pratici. (1872);

PASTORE ed altri: Disciplina dell'arte ausiliaria sanitaria degli odontotecnici. (1873).

Relatore Zaccagnini.

6. — *Approvazione degli articoli e approvazione finale della proposta di legge:*

DE' COCCI ed altri: Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia delle zone montane. (2412). — *Relatori*: De' Cocci, per la maggioranza; Bettiol Francesco Giorgio e Calcagno, di minoranza.

7. — *Discussione della proposta di legge:*

BONOMI ed altri: Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti. (143). — *Relatore* Repossi.

8. — *Discussione della proposta di legge costituzionale:*

Cessazione dalle funzioni dell'Alta Corte Siciliana. (1292-ter). — *Relatore* Tesauo.

9. — *Discussione della proposta di legge:*

LECCISO ed altri: Rinnovazione graduale del patrimonio immobiliare dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli Istituti similari al fine di incrementare le nuove costruzioni, e disciplina di alcuni rapporti fra gli stessi Enti e i loro inquilini. (1122). — *Relatore* Cifaldi.

10. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, per la maggioranza, e Vigorelli, di minoranza.

11. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

12. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo Statuto delle loro forze armate, firmata a Londra il 19 giugno 1951. (2216). — *Relatori*: De Caro Raffaele, per la maggioranza; Basso, di minoranza.

13. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

14. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale all'accordo commerciale e finanziario italo-argentino del 13 ottobre 1947, concluso a Buenos Aires l'8 ottobre 1949. (1787). — *Relatore* Vicentini.

15. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*16. — *Svolgimento delle mozioni degli onorevoli Pieraccini ed altri e Silipo ed altri.*17. — *Svolgimento della interpellanza dell'onorevole Germani.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. GIOVANNI ROMANELLI